

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	2
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	20
GIUSTIZIA (II)	»	21
DIFESA (IV)	»	41
FINANZE (VI)	»	45
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	49
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	56
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	57
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	58
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	59
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	60
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	61

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLEGIO UNINOMINALE 02)	2
--	---

**COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE
DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA
XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLE-
GIO UNINOMINALE 02)**

Mercoledì 19 Giugno 2024.

Il Comitato si è riunito dalle 13.35 alle
15.55.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	19

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 19 giugno 2024.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 15.05 alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 giugno 2024. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO, indi del presidente della II Commissione, Ciriaco DE SICA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.

C. 1660 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di martedì 18 giugno 2024.

Nazario PAGANO, *presidente*, dopo aver dato conto delle sostituzioni, comunica che l'onorevole Bordonali ha sottoscritto gli emendamenti Iezzi 1.6, Cavandoli 7.3, Iezzi 9.1, 9.01, 9.08, 10.5, 10.06, 11.7, 13.02, 13.03, 13.04, 13.5, 0.13.06.9, 14.14, 15.02, 15.06, 15.09, 15.010, 15.011, 19.12 e 20.6. Ricorda che nella seduta del 12 giugno i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso i pareri con riguardo alle proposte emendative fino all'articolo 10, esaminando poi i primi emendamenti riferiti all'articolo 1.

Accogliendo la richiesta dei relatori, dispone l'accantonamento dell'emendamento Iezzi 1.6.

Avverte che si riprende quindi dall'emendamento D'Orso 1.9 sul quale i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

Devis DORI (AVS) chiede che la pubblicità dei lavori della Commissione sia assicurata anche mediante l'attivazione del circuito chiuso.

Nazario PAGANO, *presidente*, in assenza di obiezioni, dispone l'attivazione del circuito chiuso.

Valentina D'ORSO (M5S) fa presente che l'emendamento a sua prima firma 1.9 reca un intervento chirurgico sul secondo dei nuovi reati introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge in esame, con la modifica dell'articolo 435 del codice penale. Richiamando le criticità del testo già rilevate nella seduta precedente in occasione dell'intervento sull'emendamento Alfonso Colucci 1.1, soppressivo dell'intero articolo 1, fa presente che l'emendamento 1.9 consente di eliminare le pericolose distorsioni introdotte dalla formulazione della lettera *b*) del comma 1. Rileva che tale formulazione, facendo riferimento a « qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni » rende eccessivamente ampia ed insieme evanescente la disposizione, contraddicendo ai principi di tassatività e determinazione della norma nonché al principio di offensività, pertanto presentando seri profili di incostituzionalità. Fatto presente che i delitti cui si fa riferimento nella formulazione che si propone di sopprimere sono i più svariati delitti contro l'incolumità pubblica, oltretutto con un grado variabile di offensività, ritiene che in tal modo si estenda in maniera eccessiva la fattispecie di cui all'articolo 435 del codice penale, arrivando quasi alla punibilità del « pericolo di pericolo ». Rivolgendosi in particolare al Sottosegretario Molteni, ripropone la considerazione già svolta nella seduta precedente, rilevando che la distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione di materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze esplodenti viene punita in maniera più severa della mera detenzione di materiale con finalità di terrorismo, di cui al nuovo articolo 270-*quinquies*.3 introdotto dalla lettera del comma 1. Ritenendo quindi che l'intervento recato dal testo di legge introduca nell'impianto normativo elementi di irragionevolezza, chiede di sostenere l'emendamento a sua prima firma 1.9.

Enrica ALIFANO (M5S) alle considerazioni della collega D'Orso aggiunge un ulteriore elemento di criticità della disposi-

zione in oggetto, sostenendo che il riferimento in essa contenuto a « qualunque metodo o tecnica » senza una specificazione delle condotte perseguite configura una fattispecie indeterminata, in violazione non solo del principio di tassatività della norma ma anche del principio di legalità di cui all'articolo 1 del codice penale e all'articolo 14 delle preleggi.

Invita pertanto i colleghi a porre attenzione a tale violazione manifesta.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 1.9.

Devis DORI (AVS), nel far presente che non intende ritirare l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.02, dichiara anzi di essere stupito del parere espresso dai relatori, avendo immaginato che la maggioranza stessa fosse interessata all'integrazione del contenuto dell'articolo 5 della legge Scelba. Precisa quindi che il suo articolo aggiuntivo è volto ad includere nelle manifestazioni fasciste cui l'articolo si riferisce anche il cosiddetto saluto romano che fa parte integrante della ritualità fascista ed è oltretutto riportato nel regolamento del partito nazionale fascista. Ritiene tale intervento necessario, ricordando che nel corso degli anni la magistratura si è espressa sull'argomento in maniera alternata. Aggiunge che la recente sentenza n. 16153 del 18 gennaio 2024 delle Sezioni unite della Cassazione, nel risolvere in apparenza il conflitto giurisprudenziale, in realtà ha finito con lo sdoganare il saluto romano. Nel dichiarare che il saluto romano può integrare le fattispecie dell'articolo 5 della legge Scelba e della legge Mancino, nella sentenza si conclude che tale saluto costituisce reato soltanto ove sussista il concreto pericolo di ricostituzione del partito fascista. Trova paradossale tale conclusione, in base alla quale diventa possibile fare il saluto romano, ricordando che a norma dell'articolo 1 della legge Scelba per la eventuale riorganizzazione del partito fascista è considerato sufficiente un gruppo di persone non inferiore a cinque. Ritiene che i presidenti abbiano correttamente considerato ammissibile il suo arti-

colo aggiuntivo dal momento che in gran parte della popolazione suscitano allarme e preoccupazione manifestazioni come quelle verificatesi a Predappio o ad Acca Larenzia. A suo parere con l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 1.02 si darebbe un segnale importante e significativo al quale anche la maggioranza dovrebbe essere interessata, riconducendo la questione all'alveo legislativo invece di lasciarla alla discrezionalità della magistratura. Invita pertanto i relatori ad accantonare l'articolo aggiuntivo, al fine di un supplemento di valutazione del suo contenuto.

Valentina D'ORSO (M5S) ringrazia il collega Dori per aver presentato l'articolo aggiuntivo 1.02, ritenendo necessario un intervento chiarificatore e dichiarando di far parte di quella parte di popolazione che prova inquietudine di fronte a manifestazioni come quella di Acca Larenzia. Si unisce quindi alla richiesta di accantonamento, sottolineando l'esigenza di una maggiore riflessione sull'argomento, anche in ragione dell'importanza dei messaggi che si veicolano all'esterno. Nel far presente che il lavoro svolto nelle aule parlamentari ha anche una sua rilevanza fuori dal palazzo, ritiene che respingere l'articolo aggiuntivo Dori 1.02 sia un grave errore e costituisca un messaggio negativo. Occorre a suo avviso tenere conto anche delle preoccupazioni dei cittadini che seguono i lavori del Parlamento e che guardano ai parlamentari anche come ad un esempio. Esprime in conclusione la convinzione che da queste aule dovrebbe uscire il meglio e che il Parlamento dovrebbe dimostrare con chiarezza da che parte sta.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), dopo aver ascoltato con attenzione le considerazioni dei colleghi, si associa alla richiesta di accantonare l'articolo aggiuntivo Dori 1.02, tanto più che è tutto il tempo di una maggiore riflessione essendo appena iniziato l'esame delle proposte emendative. Ritiene che il tema posto costituisca un elemento di allarme da non sottovalutare e considera positivamente l'eventuale accoglimento della richiesta di accantonamento,

anche come atto di buona volontà. Esprime in conclusione il favore del proprio gruppo all'articolo aggiuntivo in questione.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice per la I Commissione*, come già rilevato dai colleghi, fa presente che l'articolo aggiuntivo Dori 1.02 circoscrive ulteriormente il numero delle fattispecie punibili a norma dell'articolo 5 della legge Scelba. Essendo favorevole ad una punibilità che abbia la maggior estensione possibile, dichiara, anche a nome degli altri relatori, di non accogliere la richiesta di accantonamento.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Dori 1.02.

Nazario PAGANO, *presidente*, accogliendo la richiesta dei relatori, dispone l'accantonamento dell'emendamento Michelotti 2.1.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome degli altri relatori, chiede di accantonare l'emendamento Calderone 3.1, ai fini di un supplemento di valutazione della proposta di riformulazione avanzata nella scorsa seduta.

Nazario PAGANO, *presidente*, concorde il Governo, accogliendo la richiesta della relatrice Montaruli, dispone l'accantonamento dell'emendamento Calderone 3.1. Accogliendo quindi la richiesta avanzata dai relatori in sede di espressione dei pareri, dispone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Colosimo 3.02 e Iezzi 3.04.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Calderone 3.07 (*vedi allegato*).

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) dichiara di essere sorpresa dal parere espresso dai relatori e dal Governo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4.01 che riproduce i contenuti di un dibattito svoltosi in sede di Commissione antimafia e che intende chiarire la posizione dei testimoni per motivi di giustizia, al momento non tutelato dalla normativa in vigore. Fa presente che si tratta di un caso specifico noto anche alla Commissione Giustizia, merite-

vole di attenzione. Chiede quindi di accantonare l'articolo aggiuntivo 4.01, ipotizzando che l'importanza del suo contenuto sia sfuggita alla maggioranza in ragione del fatto che la proposta emendativa porta la firma di deputati del Partito democratico e non dell'onorevole Colosimo, presidente della Commissione antimafia. Suggerisce in conclusione a relatori e Governo di confrontarsi con la presidente Colosimo per valutare la rilevanza dell'intervento.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome degli altri relatori, dichiara di non accogliere la richiesta di accantonare l'articolo aggiuntivo Serracchiani 4.01.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Serracchiani 4.01.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) evidenzia il rischio che la rilevanza dell'articolo aggiuntivo appena respinto non sia stata colta in ragione dei deputati che lo hanno sottoscritto. Si dichiara convinta che la richiesta di accantonamento sarebbe stata accolta se il medesimo articolo aggiuntivo fosse stato firmato dalla presidente Colosimo.

Nazario PAGANO, *presidente*, rassicura l'onorevole Serracchiani che la sua precisazione era già stata colta in occasione del suo precedente intervento.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI, rivolgendosi alla deputata Serracchiani, fa presente che la normativa sui testimoni di giustizia concede loro benefici economici sulla base di due requisiti, vale a dire che essi siano sottoposti ad un programma di protezione e che corrano rischi per la loro incolumità. Nel precisare che il caso cui si riferisce l'onorevole Serracchiani non risponde ai requisiti sopra citati, ritiene che non si possa allargare a dismisura la platea dei soggetti interessati dalla norma, anche in ragione del fatto che, come già anticipato, essa comporta la concessione di benefici economici.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), nel manifestare la propria emozione per il fatto di sentire, contrariamente a quanto avvenuto in precedenza, la voce del Governo, fa presente che l'articolo aggiuntivo 4.01 per come è formulato si riferisce ad una sola persona. Ribadisce che si tratta di un caso delicato, dal momento che il soggetto è del tutto privo di tutela.

Nazario PAGANO, *presidente*, accogliendo la richiesta formulata dai relatori in sede di espressione dei pareri, dispone l'accantonamento dell'emendamento Calderone 5.1.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mauri 5.2.

Matteo MAURI (PD-IDP) ricorda preliminarmente che l'articolo 5 interviene in materia di amministrazione di beni sequestrati e confiscati, sottolineando che si tratta di un tema delicato per diversi motivi. Rileva in primo luogo che si parla di interventi punitivi di una certa rilevanza dal momento che il sequestro del bene avviene non soltanto nel caso di reato accertato definitivamente ma eventualmente anche prima di tale accertamento. In secondo luogo, fa presente che il bene, una volta acquisito dallo Stato, dovrebbe essere gestito in maniera adeguata, evitando il peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle persone eventualmente coinvolte. Fa presente che in molti casi è possibile che la gestione di un'impresa da parte della criminalità si possa rivelare per vari motivi più remunerativa di quella dello Stato, che è naturalmente tenuto al rispetto di tutte le regole. Consapevole del fatto che lo Stato non possa mantenere un'attività al di fuori dei limiti della legalità, pone tuttavia il tema di una gestione che non comporti peggioramenti della situazione, sia nei confronti dell'opinione pubblica sia nei confronti dei diretti interessati. Fatta questa considerazione di carattere generale, da cui derivano diversi degli emendamenti presentati dal Partito democratico, precisa che nel caso specifico si parla di beni immobili che in molte occasioni potrebbero trovarsi in una condizione di abusività che molto spesso

non è possibile sanare se non attraverso l'abbattimento del bene stesso. Rileva quindi un problema di relazioni tra Stato ed enti locali, dal momento che questi ultimi mancano spesso delle risorse e delle competenze necessarie per effettuare le opportune valutazioni sullo stato del bene e per procedere eventualmente al suo abbattimento. Alla luce dell'esperienza maturata in qualità di sottosegretario con delega ai beni sequestrati e confiscati, chiede quindi a relatori e Governo un supplemento di riflessione sulla disposizione introdotta, che rischia di essere lesiva sia degli enti locali, che non sono sempre nelle condizioni di gestire o di abbattere i beni, e degli stessi cittadini, che in molti casi sono costretti a convivere con beni abbandonati e in cattive condizioni.

Le Commissioni respingono l'emendamento Serracchiani 5.3.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'emendamento 5.4, a sua prima firma, si dichiara stupito del parere contrario reso e li invita ad una riflessione. In sede di audizioni, infatti, gli amministratori giudiziari hanno dichiarato di non avere le competenze per la redazione della relazione tecnica cui fa riferimento il testo. Trattandosi di un elemento importante, segnala che si dovrebbe applicare una normativa analoga a quella prevista dal codice di procedura civile, in cui si richiede la relazione tecnica di un perito.

Con riferimento alla seconda parte del comma 2-bis che l'articolo 5 del disegno di legge in esame intende introdurre all'articolo 36 del codice delle leggi antimafia, evidenzia che se il meccanismo ivi indicato può funzionare nei piccoli comuni, è impensabile che i termini previsti, di 45 giorni, possano essere rispettati nelle grandi città. Segnala che si finirà per non dare rilievo all'obiettivo della norma, quello di consentire un'effettiva valutazione urbanistica del bene, che è condivisibile.

Il sistema proposto con l'emendamento in esame, in considerazione dell'entrata in vigore *medio tempore* del Decreto «Salva casa», si pone come ulteriore e non alter-

nativo. Auspica pertanto l'approvazione dell'emendamento o, in alternativa, chiede un accantonamento, che consenta di effettuare una riflessione approfondita, trattandosi di un emendamento di natura tecnica.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice per la I Commissione*, dichiara di non accogliere la richiesta di accantonamento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Alfonso Colucci 5.4.

Matteo MAURI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 5.5 a sua prima firma, rileva l'affinità dello stesso al precedente emendamento, sottolineando che si tratta di proposte emendative tecniche, non sensibili da un punto di vista politico. Chiede pertanto ai relatori e al Governo di argomentare le ragioni dei pareri contrari resi, ricordando che l'emendamento in esame è stato formulato sulla base delle audizioni svolte o di interlocuzioni dirette con le professionalità del settore. Non ritiene che si debba in questo caso essere influenzati da logiche di schieramento o semplicemente dal fatto che l'emendamento provenga dalle opposizioni.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mauri 5.5.

Alfonso COLUCCI (M5S), con riferimento all'emendamento 5.6, a sua prima firma, evidenzia anche in questo caso come sia frutto dei preziosi contributi acquisiti nel corso delle audizioni. Ricorda che gli amministratori giudiziari auditi hanno rilevato l'esistenza di tariffe diverse e una conseguente difficoltà gestionale. Gli stessi soggetti auditi hanno suggerito l'abrogazione del comma o in alternativa, come proposto dal Movimento Cinque stelle con l'emendamento in esame, il rinvio alla normativa dell'equo compenso, di recente approvata dal Parlamento, anche per ragioni di coerenza ordinamentale.

Valentina D'ORSO (M5S), dichiarandosi sorpresa per i pareri contrari resi da relatori e Governo sull'emendamento Alfonso

Colucci 5.6, domanda quali siano le motivazioni al riguardo, considerata l'inerenza al tema dell'equo compenso, condiviso dalle forze politiche di maggioranza e di opposizione. Rileva che l'emendamento in esame sia di assoluto buon senso e sia stato suggerito dagli addetti ai lavori.

Matteo MAURI (PD-IDP), annunciando di voler sottoscrivere la proposta emendativa Alfonso Colucci 5.6, fa proprie le parole della collega D'Orso. Si domanda poi quale sia il senso dell'esame in corso e se ci sia apertura al dialogo sui temi oggetto del provvedimento, ricordando che relatori e Governo, che non hanno ancora fornito i pareri su tutti gli emendamenti, hanno reso sostanzialmente pareri contrari alle proposte emendative delle forze politiche di opposizione, e accantonato quelle provenienti dalle forze politiche di maggioranza.

Di fronte a questa situazione, si aspetta almeno che i relatori forniscano una motivazione per la contrarietà ad emendamenti di natura tecnica e politicamente non divisivi. Rammentando che nella precedente seduta si è respinto un emendamento, probabilmente perché proveniente dalle opposizioni, ma identico ad una proposta, avanzata in altra sede, dall'onorevole Donzelli e dal Copasir, si domanda se ci sia spazio per una riflessione e un dibattito effettivi, o se sia giunto ai relatori l'input di opporre sempre parere contrario, anche laddove non se ne comprendano le ragioni.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice per la I Commissione*, rassicurando il collega sulla circostanza che ciascun emendamento viene valutato nella sua portata oggettiva, ricorda di aver risposto in modo preciso e puntuale nella seduta precedente sull'emendamento richiamato dall'onorevole Mauri. In merito all'emendamento Alfonso Colucci 5.6, segnala che la legge sull'equo compenso detta un elenco specifico di professionisti e di ambiti applicativi. Sottolinea quindi che, ove si intenda ampliarne l'ambito applicativo, sarebbe più corretto intervenire direttamente sulla legge citata.

Federico GIANASSI (PD-IDP) replica evidenziando come non vi sarebbe nessun

problema a operare nel senso indicato dalla relatrice intervenendo sul provvedimento in discussione, trattandosi di due atti normativi di pari rango nella gerarchia delle fonti.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), associandosi alle considerazioni svolte dai colleghi Mauri e Gianassi, si chiede se vi sia o meno uno spazio di dibattito effettivo sul provvedimento in esame. Invita i relatori a maggiore flessibilità nella valutazione delle richieste di accantonamento delle proposte emendative, quando risulti effettivamente necessario maggiore approfondimento.

Valentina D'ORSO (M5S), avendo compreso dalle parole della relatrice Montaruli come la criticità dell'emendamento in esame sia di natura tecnica ed avendo percepito, pertanto, una certa apertura al dialogo rispetto al tema trattato, chiede per quale ragione l'emendamento non sia accantonato, ai fini di un'eventuale riformulazione, considerato che, mancando numerosi pareri di relatori e Governo, non vi è urgenza di procedere.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI, sottolinea in primo luogo che l'emendamento Alfonso Colucci 5.6 concerne un tema delicato, importante e condiviso. Evidenzia che la discussione attiene all'ambito di operatività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità, tema sul quale non ci sono mai state divisioni negli scorsi anni, quando si è discusso dello straordinario strumento di aggressione ai patrimoni mafiosi come mezzo di efficace contrasto alla criminalità organizzata. Negli anni la disciplina normativa e le procedure sono mutate, per necessità di ulteriore snellimento e accelerazione delle stesse, al fine di rimettere alla disponibilità degli enti locali e della comunità i beni sequestrati. Condivide quanto dichiarato in precedenza dall'onorevole Mauri, che ha posto l'accento sul tema dei beni immobili abusivi e sulle criticità delle relative procedure, spesso particolarmente onerose, lunghe ed inefficaci. La questione, fondamentale e strate-

gica, era nota da tempo e il Governo ha avuto il merito di intervenire per fornire una soluzione adeguata.

Venendo al tema specifico dei collaboratori degli amministratori giudiziari, di cui spesso questi ultimi potrebbero aver bisogno per la redazione della relazione finale, all'esito della verifica della sostenibilità tecnico-urbanistica e della conformità dei beni, evidenzia la presenza di un *vulnus* nella proposta emendativa in esame, consistente nell'attribuzione a tali collaboratori, definiti coadiutori, di una sorta di responsabilità, che invece non può che permanere in capo agli amministratori giudiziari.

Da questi argomenti trae giustificazione il parere contrario del Governo. Fa inoltre presente che è stata riconosciuta l'importanza delle funzioni svolte dai coadiutori, figure di natura pubblicistica, attraverso la corresponsione di uno stipendio congruo. Piuttosto che l'applicazione della disciplina sull'equo compenso, il Governo ha ritenuto di demandare la fissazione del compenso ad un decreto ministeriale, adottato dal Ministro dell'interno di concerto con altri ministri. Auspica dunque che le opposizioni riconoscano la bontà del fondamentale intervento governativo, che scioglie due nodi importanti, relativi, da un lato, alla semplificazione delle procedure di identificazione dei beni abusivi e, dall'altro lato, al riconoscimento in capo ai coadiutori di una funzione importante, ma pur sempre strumentale rispetto a quella degli amministratori giudiziari. Invita infine l'opposizione ad effettuare valutazioni di merito sul punto, posto che sulla questione illustrata non vi sono mai state divisioni politiche.

Alfonso COLUCCI (M5S), recependo le considerazioni svolte dal Sottosegretario Molteni, ravvisa in esse un vizio di natura logico-giuridica, dal momento che si riconoscono agli amministratori giudiziari funzioni da questi non sostenibili. Condividendo quindi sul punto gli obiettivi del Governo, evidenzia tuttavia le criticità delle modalità e degli strumenti tecnici proposti dall'Esecutivo, ritenuti inadeguati. Richiama infatti l'attenzione del Governo sulla neces-

sità di coinvolgere soggetti esperti, come avviene nelle procedure disciplinate dal codice di procedura civile.

Valentina D'ORSO (M5S) rileva che gli emendamenti proposti dal Movimento Cinque Stelle, frutto degli elementi conoscitivi acquisiti nel corso delle audizioni, sono mirati e ragionevoli e non sono volti a creare divisioni. Temendo possa crearsi un equivoco, sulla base delle dichiarazioni rese dal Sottosegretario Molteni, chiarisce e ricorda che l'equo compenso è applicabile anche nei rapporti con pubbliche amministrazioni.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Alfonso Colucci 5.6 e Bonafè 5.7.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) illustra l'emendamento 5.8, a sua prima firma, volto a prevedere che nei casi di approvazione del programma di prosecuzione dell'attività dell'impresa il tribunale verifichi con cadenza trimestrale il perdurare delle prospettive di prosecuzione. Considerato lo sforzo economico, anche pubblico, connesso alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, ritiene infatti essenziale responsabilizzare il tribunale richiedendogli controlli più ravvicinati rispetto alla verifica annuale prevista dal disegno di legge, al fine di evitare che si portino avanti attività economiche in assenza dei presupposti. Precisa che analoga finalità è perseguita dall'emendamento 5.9, anch'esso a sua prima firma, che richiede una verifica semestrale da parte del tribunale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Cafiero De Raho 5.8 e 5.9.

Enrica ALIFANO (M5S) interviene per illustrare l'emendamento Alfonso Colucci 5.10 volto a prevedere che prima della cancellazione dal registro delle imprese di quelle attività economiche mancanti di concrete possibilità di prosecuzione, intervenga una specifica attestazione da parte di

un tecnico esperto, iscritto all'albo dei gestori delle crisi di impresa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Alfonso Colucci 5.10.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) illustra l'emendamento a sua prima firma 5.11, che affronta il tema dell'assegnazione dei beni confiscati agli enti locali per finalità istituzionali o sociali. Fa presente che sovente gli enti territoriali destinano gli immobili a finalità di alto valore sociale, come ad esempio l'accoglienza delle donne vittime di violenza, senza però che gli enti del terzo settore chiamati alla gestione del bene abbiano la liquidità necessaria a far fronte alla conservazione o alla riqualificazione. Spiega quindi che l'emendamento è volto a prevedere che i proventi della gestione del bene debbano essere prioritariamente destinati a coprire le spese di conservazione nonché i progetti di riqualificazione e, ritenendo che si tratti di un emendamento di buon senso, che affronta un problema che dovrebbe essere noto alla maggioranza e al Governo, chiede se sia possibile procedere ad un accantonamento eventualmente anche in vista di una riformulazione.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice per la I Commissione*, invita l'onorevole Boschi a ritirare l'emendamento a sua prima firma 5.11, al fine di poter valutarne una nuova formulazione in Assemblea.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI, nel fare presente che sull'emendamento Boschi 5.11 hanno espresso netta contrarietà tanto gli uffici del Ministero dell'interno quanto quelli del Ministero della giustizia, afferma a titolo personale di condividere le esigenze poste dall'emendamento. Ricorda infatti di essersi ampiamente occupato del tema della gestione dei beni confiscati e di sapere perfettamente quali e quante siano le difficoltà che affrontano i soggetti destinatari di questi beni, che sono chiamati ad agire senza scopo di lucro e che non hanno spesso le risorse necessarie alla manutenzione e gestione degli immobili. Peraltro, pur personalmente condividendo l'esigenza

di consentire a questi enti di usare i proventi della gestione per valorizzare il bene confiscato, conferma l'attuale contrarietà del Governo all'emendamento.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), anche alla luce delle affermazioni della relatrice e del sottosegretario Molteni, auspicando un cambiamento di opinione da parte del Governo prima della conclusione dell'esame del provvedimento in Assemblea, annuncia il ritiro dell'emendamento a sua prima firma 5.11. Ritiene infatti che la bocciatura dell'emendamento in questa fase, pur non precludendo la possibilità di ripresentarlo in Assemblea, sarebbe un brutto segnale.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) illustra l'emendamento Auriemma 5.12, volto a prevedere che sia l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni confiscati ad approvare, e conseguentemente finanziare, atti e progetti per il recupero e la valorizzazione dei beni sequestrati al fine di aumentare l'inclusione sociale e supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani, oltre che di aumentare i presidi di legalità e sicurezza.

Matteo MAURI (PD-IDP) esprime alcune considerazioni generali, che esulano in parte dai contenuti dell'emendamento in esame, ma che – anche sulla scia dell'intervento del Sottosegretario Molteni – attengono comunque al tema delle risorse economiche per far fronte alla gestione dei beni confiscati. Pur condividendo la scelta del Governo di imporre al mafioso di procedere a sue spese all'abbattimento dell'immobile che non superi l'accertamento tecnico urbanistico, si chiede cosa accada se quel soggetto risulti sprovvisto dei mezzi economici per provvedere – anche eventualmente avendoli occultati – e dunque quale sia la sorte di quell'immobile, presumendo che rimanga a carico del Comune, che potrebbe a sua volta non avere le risorse per procedere all'abbattimento. Nel fare presente che il Partito democratico ha presentato alcuni emendamenti per affrontare il nodo delle risorse e sostenere gli enti

destinatari dei beni confiscati, sui quali peraltro la maggioranza ha già espresso un parere contrario, si chiede come intenda il Governo affrontare la questione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Auriemma 5.12 ed approvano gli identici emendamenti Dori 5.13 e Bonafè 5.14 (*vedi allegato*).

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 5.01, volto ad istituire un fondo per il finanziamento, il recupero, la nuova funzionalizzazione e la valorizzazione dei beni immobili confiscati, spiegando che l'obiettivo perseguito è quello di evitare che gli enti assegnatari dei beni debbano accollarsene interamente anche le spese. Sottolineando come le dotazioni previste dall'articolo aggiuntivo non siano particolarmente ingenti, definisce l'istituendo fondo un « fondino » e chiede ai relatori e al rappresentante del Governo se vi sia margine per un accantonamento anche in vista di una possibile riformulazione.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome degli altri relatori, conferma il parere contrario e chiede che l'articolo aggiuntivo sia messo ai voti.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Serracchiani 5.01.

Matteo MAURI (PD-IDP), intervenendo per illustrare gli articoli aggiuntivi Serracchiani 5.02 e Mauri 5.03, entrambi volti a finanziare interventi per la gestione e valorizzazione dei beni confiscati, sottolinea come tutto il disegno di legge sia privo di risorse economiche. Fa presente infatti che il provvedimento del Governo fa leva solo sull'innalzamento delle pene e sulla creazione di nuovi reati, senza stanziare fondi, come è reso evidente dalla clausola di invarianza dell'articolo 29. Ritiene quindi che anche questo disegno di legge, al pari di quello relativo alla cybersicurezza, sia riconducibile alla categoria delle « nozze con i fichi secchi ».

Evidenziando che sul tema della gestione dei beni confiscati non si siano mai registrate spaccature tra maggioranza e opposizione, essendo chiaro a tutti che occorre far funzionare meglio il sistema delle confische e le relative procedure, per dimostrare il ruolo positivo dello Stato, invita il Governo a trovare le risorse economiche necessarie e rammenta che anche nei cosiddetti decreti sicurezza del Ministro Salvini, a partire dal decreto-legge n. 113 del 2018, erano state stanziare risorse. Non sperando nell'approvazione delle proposte emendative del Partito democratico, chiede comunque che il Governo assuma quanto prima una propria iniziativa.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Serracchiani 5.02, Mauri 5.03 e Bonafè 5.04.

Filiberto ZARATTI (AVS) chiede di sottoscrivere gli identici emendamenti Soumahoro 7.1 e Magi 7.2.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Soumahoro 7.1 e Magi 7.2.

Nazario PAGANO, *presidente*, accogliendo la richiesta dei relatori, dispone l'accantonamento dell'emendamento Cavandoli 7.3

Filiberto ZARATTI (AVS) illustra l'emendamento 7.4, a sua prima firma, volto a precludere l'acquisto della cittadinanza italiana a coloro che si siano macchiati di gravi delitti quali il golpe o il tentato golpe, crimini contro l'umanità, genocidio, istigazione a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 7.4.

Matteo MAURI (PD-IDP), illustrando l'emendamento a sua prima firma 7.5, evidenzia come l'articolo 7 preveda che, per revocare la cittadinanza acquisita da soggetti che non siano italiani per nascita – essendo comunque necessario che il sog-

getto non rimanga apolide – lo Stato « obbligherebbe » il soggetto ad acquisire la cittadinanza dell'altro Stato, in ipotesi anche contro la sua volontà. Ricorda, in proposito, che tale soggetto potrebbe essere in pericolo di vita nello Stato di cui acquisisce forzatamente la cittadinanza.

Esprime forte contrarietà con riferimento a tale aspetto, specificando che la cittadinanza attiene allo *status* personale di ogni soggetto.

Filiberto ZARATTI (AVS) sottolinea come l'articolo 7 si ponga in contrasto con la Costituzione nel momento in cui considera la revoca della cittadinanza come una sorta di pena accessoria, generando disparità tra i cittadini di fronte alla legge: rileva, in tal senso, che i soggetti che ottengono la cittadinanza italiana grazie al principio dello *ius sanguinis* non sarebbero soggetti a tale disciplina e afferma che ciò costituisce una grave violazione del principio di uguaglianza.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), intervenendo sulla proposta emendativa Mauri 7.5, propone di accantonare tale emendamento al fine di esaminarlo al termine della attuale fase di campagna elettorale, in tal modo evitando che venga respinto per motivi ideologici.

Rileva, inoltre, come il Governo dovrebbe essere consapevole del forte rischio di una declaratoria di incostituzionalità dell'articolo 7, che crea disparità tra soggetti che sono tutti ugualmente cittadini italiani. Osserva, inoltre, che anche la Corte Europea dei diritti dell'uomo potrebbe condannare l'Italia a seguito dell'applicazione della normativa in esame.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mauri 7.5.

Matteo MAURI (PD-IDP), illustrando la proposta emendativa Serracchiani 7.6, afferma che la lettera *b*), comma 1, dell'articolo 7 consentirebbe di revocare la cittadinanza entro 10 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna ed evidenzia come i cittadini che si trovassero

già nelle more di tale procedimento si vedrebbero posticipare tale termine, attualmente previsto in 3 anni. Evidenzia, quindi, che vi potrebbero essere seri problemi di illegittimità sotto tale profilo.

Conclude facendo appello alla sensibilità di quella parte della maggioranza che è solita dichiararsi paladina dei principi di libertà e di uguaglianza.

Le Commissioni respingono l'emendamento Serracchiani 7.6.

Matteo MAURI (PD-IDP), illustrando l'articolo aggiuntivo Mauri 08.01, rileva che la materia della sicurezza urbana ormai da diversi anni è stata codificata nel senso di unire all'opera delle forze dell'ordine sul territorio interventi a incidere sulle problematiche di carattere sociale, anche al fine di condizioni che favoriscono il dilagare della criminalità.

A tal proposito, ritiene che sia necessario aumentare le risorse economiche a disposizione degli amministratori locali e, pertanto, con l'articolo aggiuntivo in esame, viene istituito un fondo apposito volto a investire risorse sulla sicurezza urbana. Ritiene, infatti, che lo Stato debba investire quante più risorse possibili per garantirla.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI, riferendosi sia all'articolo premissivo Mauri 08.01 sia ai successivi emendamenti presentati dall'onorevole Mauri, dichiara di dividerne lo spirito, precisando, tuttavia, che il fondo che si vorrebbe istituire è già previsto dall'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e che tale fondo ha una dotazione di 25 milioni di euro annui per gli anni 2024, 2025 e 2026 a disposizione delle amministrazioni locali per valorizzare progetti come « Scuole sicure » e « Spiagge sicure ».

Dichiara, quindi, che il Governo è disponibile a continuare ad investire risorse economiche sul tema della sicurezza urbana, come dimostra l'intervento testé citato di rifinanziamento del fondo.

Nazario PAGANO, *presidente*, si compiace per i toni e le modalità del dibattito e del confronto con il Governo, evidenziando come, grazie alla competenza degli interlocutori, sia possibile affrontare in modo approfondito nel merito ciascuna tematica.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), si associa alle parole del Presidente, specificando che tale clima non è stato sempre garantito nel corso dell'esame di altri provvedimenti.

Osserva, tuttavia, che la dotazione di 75 milioni di euro del Fondo per la sicurezza urbana non è sufficiente a garantire risorse adeguate a tutti gli ottomila comuni d'Italia, proponendo, in virtù dello spirito collaborativo del Governo su tale questione, di riformulare l'emendamento per aumentare le risorse di tale fondo, in linea con quanto previsto dall'articolo aggiuntivo Mauri 08.012, di cui è cofirmataria.

Aggiunge, infine, che il suo gruppo ha presentato altre proposte emendative al fine di costituire ulteriori fondi che consentano di investire sulla prevenzione della criminalità.

Enrica ALIFANO (M5S) rileva come anche i gruppi di opposizione avessero contezza dell'esistenza del fondo citato dal Sottosegretario, tanto è vero che l'articolo premissivo Colucci 08.010, di cui è cofirmataria, lo incrementa di 30 milioni di euro annui fino al 2026.

Le Commissioni respingono l'articolo premissivo Mauri 08.01.

Devis DORI (AVS), illustrando l'articolo premissivo 08.011 a sua prima firma, specifica che la finalità della proposta emendativa in esame è quella di istituire un nuovo fondo nel quale confluiscono il Fondo per la sicurezza urbana e il Fondo Unico Giustizia, sottolineando che alcuni auditi avevano suggerito che sarebbe stato opportuno procedere in tal senso.

Constata come tutti i gruppi convergano sulla necessità di aumentare le misure preventive e come sia troppo semplice agire esclusivamente tramite fattori di deter-

renza, ad esempio istituendo nuove fattispecie di reato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli articoli premissivi Dori 08.011 e Mauri 08.012.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Alfonso Colucci 08.010, del quale è cofirmataria, sottolinea come tale proposta, volta a prevedere il finanziamento di iniziative in materia di sicurezza urbana, appare funzionale a mettere in atto la proposta del sottosegretario Molteni.

Sottolinea, infatti, come tale articolo aggiuntivo incrementi di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, il fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte di comuni di cui all'articolo 35-*quater*, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2018.

A fronte di un orizzonte temporale ristretto, di un modesto onere e della contestuale individuazione delle coperture necessarie, sollecita, quindi, una rivalutazione della proposta emendativa da parte dei relatori e del Governo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Alfonso Colucci 08.010 e Auriemma 08.04.

Stefania ASCARI (M5S) chiede ai relatori e al Governo di svolgere un supplemento d'istruttoria dell'articolo aggiuntivo Auriemma 08.014, ritenendo tale proposta emendativa di buon senso.

Sottolinea infatti che tale proposta emendativa è finalizzata a potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché il controllo del territorio attraverso assunzioni di personale di polizia locale.

Rammenta come sia necessario il controllo del territorio soprattutto nelle zone di maggior abbandono e sottolinea come la polizia locale, tra le varie funzioni ad essa attribuite tutela il commercio, contrasta l'abusivismo e presidia gli spazi pubblici per garantire la sicurezza del territorio che rappresenta la prima esigenza dei cittadini.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) ritiene che la proposta emendativa Auriemma 08.014 sia di assoluto buon senso. Si associa pertanto alla richiesta di accantonamento, chiedendo altrimenti di conoscere le ragioni poste alla base del parere contrario.

Sottolinea quindi come per attuare politiche di prevenzione sia anche necessario assumere personale di polizia locale e investire su tali figure in ordine alla sicurezza.

Evidenziando quindi come la polizia locale contribuisca alla percezione di sicurezza, si domanda per quali ragioni un presidio così fondamentale non sia tenuto in considerazione da parte del Governo.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che tale tema potrà essere esaminato in modo più organico nel disegno di legge assegnato alla Commissione Affari Costituzionali recante la delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale.

Filiberto ZARATTI (AVS), nel prendere atto dell'invito del Presidente, auspica che nel corso dell'esame del citato disegno di legge, sarà possibile approfondire il dibattito, rammentando che la polizia locale svolge una funzione fondamentale per garantire la legalità nel territorio.

Sottolinea tuttavia come non si possa pensare che le amministrazioni comunali assolvano i molti compiti di natura preventiva e sanzionatoria loro affidati dalle varie iniziative legislative che il Parlamento continua ad approvare senza rendersi conto che tali compiti comportano un aumento di spesa. Ritiene infatti che non si possano approvare soltanto provvedimenti « a costo zero », a meno che non si voglia portare avanti soltanto una battaglia ideologica. Sottolinea infatti come approvando provvedimenti senza prevedere un'adeguata copertura finanziaria se ne vanifica l'applicazione, ingannando di fatto i cittadini.

Ricorda che proprio nella giornata odierna l'Unione europea ha aperto una procedura d'infrazione contro l'Italia per deficit eccessivo e pertanto comprende la difficoltà dell'Esecutivo a individuare le ri-

sorse da stanziare, tuttavia sottolinea come definire la ripartizione delle risorse in maniera efficiente rappresenti un compito fondamentale di chi governa.

Matteo MAURI (PD-IDP), rilevando che la Commissione Affari costituzionali non ne ha ancora avviato l'esame, interpreta il suggerimento del presidente come una disponibilità a trasfondere i contenuti di alcune delle proposte emendative in discussione nel testo di tale disegno di legge.

Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Mauri 08.013, Auriemma 08.014 e Dori 08.015.

Enrica ALIFANO (M5S), dopo aver ribadito che le politiche di prevenzione necessitano di adeguate risorse finanziarie, illustra l'articolo aggiuntivo Alfonso Colucci 08.02, del quale è cofirmataria, volto a prevedere un piano di potenziamento della sicurezza urbana nelle aree e nelle periferie del territorio nazionale interessate dal maggior degrado per rendere fruibili ai giovani spazi urbani e per sottrarli al degrado e alla criminalità.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Alfonso Colucci 08.02 ed evidenzia, anche alla luce della propria esperienza nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, l'importanza della riqualificazione delle aree urbane degradate.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Alfonso Colucci 08.02 e Penza 08.08 e 08.09.

Valentina D'ORSO (M5S) prima che la Commissione proceda ad esaminare i numerosi emendamenti volti a sopprimere o a modificare l'articolo 8 del provvedimento, fa presente di aver appreso, informalmente, che su di essi è in corso un approfondimento da parte del Ministero della Giustizia, in virtù di uno specifico intervento normativo di iniziativa governativa. Chiede pertanto che si accantoni l'esame delle proposte emendative riferite all'arti-

colo 8. Tale iniziativa sarebbe meritevole se volta a correggerne importanti criticità.

In primo luogo, sottolinea come sia necessario approfondire il tema dell'equiparazione dei soggetti destinatari di convalide di sfratto esecutive, per finita locazione o per morosità anche non colpevole, a fenomeni di tipo diverso che sono meritevoli di sanzioni severe. Ritiene infatti che tale equiparazione sia particolarmente grave e che sottoponga a dei rilievi di incostituzionalità.

Altre proposte emendative sono volete a meglio precisare le condotte di cui all'articolo 634-*bis* del codice penale introdotto dall'articolo 8 del disegno di legge, che ritiene troppo evanescenti.

Sottolinea come appaia anche di dubbia costituzionalità la scelta di lasciare alla valutazione della polizia giudiziaria la fondatezza o meno della legittimità di coloro che vengono rinvenuti nell'immobile. In proposito, ricorda che il suo gruppo ha presentato una proposta emendativa volta a restituire tale vaglio all'autorità giudiziaria, prevedendo come essa debba agire nel modo più celere possibile.

Chiede, quindi, al rappresentante del Governo se veramente il Ministero dell'Interno voglia avallare una norma che, portando contestualmente a dover gestire una serie di sgomberi, si rivelerà una bomba sociale che esploderà nelle mani dei comuni e dei servizi sociali. Questi, infatti, saranno gravati della responsabilità di ricollocare i nuclei familiari, specie se con figli minori, con familiari diversamente abili o ultra sessantenni.

Devis DORI (AVS) si associa alla richiesta di accantonamento.

Con riferimento alle proposte emendative del suo gruppo riferite all'articolo 8, sottolinea come, oltre ad un emendamento interamente soppressivo dell'articolo 8, son state presentate anche numerose proposte volte a modificarne puntualmente il contenuto.

Rammenta come il tema dell'occupazione arbitraria di immobili fosse già stato affrontato dalla Commissione Giustizia, che aveva avviato l'esame di una proposta di legge in materia della collega Bisa. Sotto-

linea come non sia la prima volta che il Governo interviene su materie già all'esame delle Commissioni ed evidenzia come tale « scavalcamiento » non sia istituzionalmente corretto. L'approvazione del suo emendamento soppressivo consentirebbe alla Commissione Giustizia di tornare ad affrontare con i tempi adeguati la materia.

Sottolinea, inoltre, come l'articolo 8 del disegno di legge, che equipara situazioni diverse e la cui formulazione è foriera di criticità, crei un problema non soltanto politico ma anche di natura giuridica.

Nazario PAGANO, *presidente*, precisa che i pareri fin qui formulati dal rappresentante del Governo sono stati condivisi dal Ministero dell'Interno e da quello della Giustizia. Alla luce, quindi, della richiesta avanzata, chiede ai relatori se intendano accantonare l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome degli altri relatori, non accede alla richiesta di accantonamento.

Federico GIANASSI (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Dori 8.1 e Soumahoro 8.2, invita maggioranza e Governo a valutare le sollecitazioni provenienti da parte dei colleghi di opposizione. Osserva che se il tema in discussione non fosse stato complesso, la Commissione Giustizia avrebbe affrontato più celermente la proposta di legge dell'onorevole Bisa in materia di occupazione arbitraria di immobili, di fatto superata dal disegno di legge in esame.

Sottolinea inoltre come anche il testo in discussione contenga ancora numerose criticità. Evidenzia infatti che per risolvere il fenomeno – su cui anche in passato ha avuto modo di esprimere la propria condanna – è necessario prevedere una stretta collaborazione tra le forze dell'ordine, le istituzioni coinvolte e i servizi sociali, fornendo adeguate risorse economiche, senza scaricare la responsabilità sugli enti locali.

Ritiene dunque che la norma in esame non sia in grado di risolvere la questione e

che invece introduca una serie di problematiche che renderanno ancora più complicata la gestione del fenomeno.

Si appella quindi al rappresentante del Governo affinché all'esame della materia siano assicurati i tempi necessari per predisporre una norma corretta.

Valentina D'ORSO (M5S), ringraziando il presidente per averle concesso nuovamente la parola e precisando che il suo intervento precedente non era in dichiarazione di voto, annuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sugli identici emendamenti Dori 8.1 e Soumahoro 8.2, ribadendo che l'articolo 8 per come è scritto presenta diversi profili di incostituzionalità.

Enrica ALIFANO (M5S) rileva in particolare che il comma 2 dell'articolo 8, che introduce il nuovo articolo 321-*bis* del codice di procedura penale, attribuisce al giudice penale la competenza a disporre con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell'immobile oggetto di occupazione arbitraria.

Ritiene che tale scelta normativa comporti diversi problemi, interrogandosi su cosa succederà nell'eventualità in cui siano coinvolti anche diritti di terzi sul medesimo immobile oggetto di una contestuale causa civile. Preannunciando notevoli difficoltà nell'esecuzione della reintegrazione, dal momento che la decisione del giudice penale potrebbe essere in contrasto con quella del giudice civile, rileva che la problematicità della norma si manifesterà sia in fase preliminare sia in fase decisoria.

Alla luce di tali considerazioni, critica la scelta di attribuire la competenza al giudice penale in un ambito che è tipico della materia civilistica.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Dori 8.1 e Soumahoro 8.2.

Valentina D'ORSO (M5S) ricorda in primo luogo di aver presentato una proposta di legge in materia di occupazione abusiva di edifici altrui, di cui l'emendamento 8.3 riprende parte dei contenuti, allo scopo

di sgombrare il campo da qualsiasi equivoco e di dimostrare che da parte del suo gruppo non vi sono pregiudizi in ordine alla finalità e agli obiettivi dell'intervento recato dall'articolo 8.

Nel precisare tuttavia di non condividere la formulazione adottata dal Governo, rileva che la sua proposta appare più coerente rispetto al codice penale che già all'articolo 633 sanziona l'invasione arbitraria di terreni ed edifici altri pubblici o privati. Fa quindi presente che nell'emendamento 8.3 ha ritenuto di perseguire, in maniera più severa rispetto al citato reato, alcune specifiche condotte al fine di evidenziarne il maggiore disvalore.

Segnala quindi aver previsto un aggravamento della pena se il fatto riguarda immobili, di proprietà pubblica o privata, adibiti ad abitazione altrui ed è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero durante l'assenza della persona offesa. Riproducendo inoltre una circostanza aggravante già prevista dall'attuale formulazione dell'articolo 633 del codice penale, incrementa ulteriormente la pena se il fatto è commesso da più di cinque persone o da persona palesemente armata o in danno di persona disabile o di età superiore a settanta anni o affetta da grave patologia. Evidenzia inoltre di essere intervenuta anche sotto il profilo procedurale, per rendere più celere il meccanismo di reintegrazione ricorrendo tra l'altro, rispetto alla formulazione del Governo, a strumenti più coerenti con il codice di procedura penale e con l'ordinamento generale. Nel far presente in particolare che nella sua proposta di modifica del testo si stabilisce che sia il giudice, su richiesta del pubblico ministero, a disporre previa verifica della sussistenza del reato, il sequestro preventivo dell'immobile arbitrariamente occupato. Ritiene in conclusione che la formulazione adottata nel disegno di legge, oltre a non far risaltare le condotte con maggior disvalore, punisce molto severamente condotte che potrebbero essere invece conseguenza di un mero stato di bisogno. Rivolge pertanto un appello a riflettere ulteriormente sul tema, accantonando l'emendamento a sua prima firma 8.3.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda alla collega D'Orso di aver già avanzato la richiesta di accantonare tutti gli emendamenti all'articolo 8, richiesta sulla quale la relatrice Montaruli si è già espressa in senso contrario.

Valentina D'ORSO (M5S), nel far presente di aver già incassato il precedente rifiuto, dichiara di aver confidato in un esito diverso a seguito dell'ampia spiegazione testé fornita.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice per la I Commissione*, conferma di non ritenere di accedere alla richiesta di accantonamento dell'emendamento D'Orso 8.3.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 8.3.

Valentina D'ORSO (M5S) segnala che l'emendamento a sua prima firma 8.4, rispetto al precedente, reca un intervento parziale mantenendo in vita, a malincuore, la parte procedurale del testo del disegno di legge e modificando invece la parte sostanziale, contenuta nel comma 1 dell'articolo 8. Dal momento che l'emendamento 8.4 riproduce l'intervento recato dall'emendamento 8.3, incidendo ugualmente sull'articolo 633 del codice penale, evita di ripetere le considerazioni appena svolte, pur nutrendo la speranza che una loro eventuale reiterazione possa rappresentare un « lavaggio del cervello » della maggioranza, con esito positivo.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 8.4.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 8.5 che, con un intervento ancor più limitato, elide dal primo comma del nuovo articolo 634-*bis* del codice penale l'espressione « o detiene senza titolo ». L'obiettivo dell'intervento è quello di sottrarre alla fattispecie dell'occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui tutti i soggetti destinatari di convalida di sfratto esecutivo, facendo

presente che in questa categoria figurano anche i casi di morosità incolpevole.

Fa presente a tale proposito che l'attuale maggioranza ha ritenuto di non rifinanziare il Fondo per la morosità incolpevole per due successive leggi di bilancio, segnalando oltretutto le farraginosità del meccanismo che rendono particolarmente difficile la fruizione delle risorse. Richiama sull'argomento le recenti e roboanti dichiarazioni del governatore della Regione siciliana Schifani in merito alle risorse messe a disposizione delle famiglie con il cosiddetto *bonus* affitti, segnalando che tali dichiarazioni sono state rese possibili soltanto grazie al Governo precedente che ha provveduto al rifinanziamento del fondo. Rileva comunque la contraddittorietà della situazione, considerate da un lato le parole di un governatore di area centrodestra e dall'altro le scelte della maggioranza che decide di non affrontare il tema. Ribadisce quindi la contrarietà del suo gruppo alla penalizzazione di nuclei familiari incolpevoli, detentori in precedenza di un regolare contratto, e invita il Governo a rifinanziare il Fondo per l'accesso alla locazione.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice per la I Commissione*, evidenzia che le preoccupazioni espresse dall'onorevole D'Orso in ordine alla penalizzazione della morosità incolpevole o dei soggetti già detentori di un regolare contratto di locazione sono del tutto infondate. Fa infatti presente che nella formulazione del nuovo articolo 634-*bis* si fa espresso riferimento all'utilizzo di violenza o minaccia. Non ritiene pertanto che vi siano elementi tali da indurre i relatori ad accedere alla richiesta di accantonamento dell'emendamento D'Orso 8.5 e dei successivi.

Valentina D'ORSO (M5S) apprezzando l'intendimento della relatrice a confrontarsi nel merito, obietta tuttavia che vi sono casi in cui, per il solo fatto di aver chiuso la porta in faccia al proprietario dell'immobile che si presenti munito di convalida di sfratto, l'inquilino sarebbe passibile di denuncia ai sensi del nuovo articolo 634-*bis* del codice penale. Domanda reiterata-

mente se la maggioranza abbia davvero compreso tali eventualità.

Devis DORI (AVS) fa presente che l'emendamento in esame, quanto mai opportuno per tamponare una situazione grave, consente oltretutto di precisare che la violenza o la minaccia sono condotte già punite dal codice penale.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), in considerazione del dibattito in corso, anticipa i contenuti del successivo emendamento a sua prima firma 8.6, che limita l'esclusione dalla fattispecie alla sola morosità incolpevole, evidenziando che la disposizione introdotta nel disegno di legge in esame rischia di colpire le famiglie più fragili, tanto più in assenza di una adeguata copertura finanziaria del relativo Fondo. Nel precisare che le altre condotte devono essere giustamente perseguite, ritiene indispensabile introdurre la specifica esclusione per la morosità incolpevole, al fine di evitare che persone già in difficoltà vedano aumentare la loro disperazione.

Andrea PELLICINI (FDI), nel richiamare quanto già affermato dalla relatrice Montaruli, dichiara di non condividere le considerazioni della collega D'Orso in ordine all'eventualità che un inquilino venga perseguito per il solo fatto di non aver aperto al proprietario munito di convalida di sfratto. Fa presente a tale proposito che vi sono procedure precise in base alle quali l'esecuzione della convalida di sfratto è competenza dell'ufficiale giudiziario.

Tommaso Antonino CALDERONE (FIPPE) facendo riferimento all'emendamento 8.6 illustrato dalla collega Serracchiani, rileva come la « morosità incolpevole » sia un concetto in senso lato, la cui sussistenza nei casi specifici deve essere puntualmente accertata da un giudice civile.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 8.5.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) dopo l'osservazione del collega, si vede costretta ad intervenire per precisare che il Fondo specifica puntualmente cosa debba intendersi per morosità incolpevole. Pertanto, per come è formulato l'emendamento 8.6, i medesimi requisiti dettagliati nella normativa istitutiva del fondo varranno sia per l'accesso alle risorse sia per l'esclusione dalla fattispecie in discussione.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto favorevole del suo gruppo all'emendamento Serracchiani 8.6, che reca un intervento ancora più limitato rispetto al precedente emendamento a sua prima firma, appena respinto. Con riferimento all'intervento del collega Calderone, dà lettura del contenuto dell'articolo 2 del decreto ministeriale del 2016 che, in attuazione dell'articolo 6 decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, istitutivo del Fondo, individua i criteri di definizione di morosità incolpevole. Nel puntualizzare quindi che esiste una nozione di morosità incolpevole cui fanno evidentemente riferimento gli emendamenti presentati, fa presente che la maggioranza ben potrebbe, ove lo volesse, proporre una riformulazione dell'emendamento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Serracchiani 8.6.

Nazario PAGANO, *presidente*, in considerazione dell'orario, come convenuto nella riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, tenutasi nella giornata odierna, immediatamente prima della sede referente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani alle ore 9.30.

La seduta termina alle 18.05.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale
in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenzia-
rio. C. 1660 Governo.**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

*(Modifiche all'articolo 3 del codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
in materia di avviso orale)*

1. All'articolo 3, comma 6-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: « il questore può proporre » sono inserite le seguenti: « al tribunale in composizione monocratica, nei casi di cui al comma 1, o » e dopo le parole: « al tribunale per i minorenni, » sono inserite le seguenti: « nei casi di cui al comma 3-bis ».

3.07. Calderone, Patriarca.

ART. 5.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Alla lettera c) del comma 53 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ivi compresi i beni destinati all'ente medesimo con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: n. 159 aggiungere le seguenti: , e all'articolo 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

*** 5.13.** Dori, Zaratti.

*** 5.14.** Bonafè, Mauri, Serracchiani, Giannassi, Di Biase.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 19 giugno 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.05 alle 14.20.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. C. 1718 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	21
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione. C. 552 Giachetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	27

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 giugno 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Ostellari.

La seduta comincia alle 14.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.

C. 1718 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 giugno 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, preliminarmente ricorda che il provvedimento risulta iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 24 giugno e che nella scorsa seduta si sono concluse le votazioni sulle proposte emendative.

Avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, IV, V e chiede

se vi sono interventi in sede di dichiarazione di voto sul mandato ai relatori.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, informa, in primo luogo, presidenza e colleghi dell'invio di una lettera al Presidente al fine di stigmatizzare l'andamento dei lavori relativi al disegno di legge in esame.

Ritiene, infatti, che il dibattito su tale provvedimento sia stato inutilmente compresso, soffocando e mortificando il confronto parlamentare, circostanza ancora più grave in quanto non poteva certo considerarsi un provvedimento connotato da urgenza. Infatti, il suo iter è stato a dir poco intermittente per mesi fino ad arrivare alla seduta notturna tra lunedì e martedì scorso, in cui si è avuta un'improvvisa e non giustificata accelerazione dei lavori. Evidenzia come tale modo di procedere non abbia garantito serenità e il giusto approfondimento nell'analisi di merito degli emendamenti presentati.

Si domanda se ciò non sia stato determinato dalla necessità di approvare un disegno di legge « bandiera » per il gruppo di Forza Italia a fronte di altri provvedimenti « bandiera » delle altre forze di mag-

gioranza che sono in discussione in Parlamento in questi giorni.

Conclusivamente deve constatare per la prima volta in questa legislatura una non adeguata gestione dei lavori da parte della presidenza della Commissione.

In secondo luogo, in merito all'odierna convocazione della Commissione, non comprende per quale ragione si sia anticipato l'avvio dei lavori odierni della Commissione, per di più comunicando tale modifica oraria con scarso anticipo.

Ritiene che tale inopportuna e tardiva anticipazione della seduta potrebbe essere stata la causa dell'assenza di alcuni colleghi. Chiede, quindi, che la seduta venga sospesa fino alle 14.15 ovvero che la presidenza si accerti che vi sia stata una conoscenza effettiva da parte di tutti i commissari della nuova convocazione.

Federico GIANASSI (PD-IDP), associandosi alla collega D'Orso, critica fortemente le modalità con cui si è deciso di procedere nell'esame del provvedimento, denunciando un atteggiamento della maggioranza poco rispettoso del dibattito parlamentare e delle istanze sollevate dalle opposizioni, costringendo tutti i commissari ad esaminare il provvedimento nel corso di una estenuante seduta notturna, la cui convocazione, tra l'altro, non era stata nemmeno prevista nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, all'esito del quale si era semplicemente deciso di convocare la Commissione per il pomeriggio di lunedì scorso.

Rileva che anche la seduta dell'Assemblea di ieri si è protratta fino alle 8 di questa mattina per terminare l'esame di un provvedimento rispetto al quale non vi erano profili di urgenza ed evidenza che sarebbe stato certamente più rispettoso inviare la nuova comunicazione nella giornata di ieri.

Devis DORI (AVS), associandosi ai colleghi precedentemente intervenuti, auspica che la presidenza non intenda gestire allo stesso modo l'esame del disegno di legge C. 1660 in tema di sicurezza pubblica, il cui esame proseguirà, in sede riunita con la Commissione Affari Costituzionali, al ter-

mine dell'attuale seduta della Commissione Giustizia.

Non potendo ritenere che tali modalità di lavoro frettolose e insensate siano dovute alla mera volontà di comprimere le prerogative dei gruppi di opposizione, sottolinea che, a suo parere, evidentemente essi dipendano da alcune frizioni interne alla maggioranza, e quindi si tratta di ragioni eminentemente politiche.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), associandosi all'intervento del collega Giannassi, informa la presidenza che anche il suo gruppo intende promuovere una iniziativa presso il Presidente della Camera per evidenziare l'anomalo andamento dei lavori in relazione al disegno di legge C. 1718 Nordio.

Ciò premesso, rileva come sia chiaro l'intento della maggioranza di voler svolgere la discussione generale in Assemblea del disegno di legge Nordio entro il mese di giugno così da renderlo contingentabile per il successivo calendario. Suggerisce di organizzare più ragionevolmente i lavori della Camera, consentendo, per quanto di competenza, di coniugare la discussione in Assemblea del disegno di legge Nordio, con l'esame della proposta di legge C. 552 in materia di liberazione anticipata e del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica, riservando a quest'ultimo la discussione nella prima settimana di luglio unitamente all'esame della proposta di legge C. 552 Giachetti, in relazione alla quale dichiara di aver particolarmente apprezzato l'intervento in Assemblea dell'onorevole Pittalis nel corso della seduta in merito alla dichiarazione di urgenza della proposta di legge. Così facendo, si eviterebbero ulteriori forzature e si potrebbe procedere ad un approfondito ed adeguato esame di ciascun provvedimento.

Ancora, evidenzia come nel corso dell'esame del provvedimento in discussione si fosse più volte evidenziata la volontà di evitare di tenere sedute nella giornata di domani. Aveva inteso che non vi sarebbero stati lavori di Commissione, mentre deve constatare che domani sono convocate le Commissioni riunite I e II per proseguire

l'esame del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica.

In proposito, sottolinea altresì come vi siano in contemporanea anche le sedute di alcune Commissioni bicamerali e d'inchiesta e ricorda che, nel corso della seduta notturna di lunedì scorso, i colleghi della maggioranza avevano sostenuto di voler evitare la concomitanza dei lavori delle Commissioni permanenti con quelli delle Commissioni bicamerali e d'inchiesta, al fine di garantire la partecipazione dei commissari alle sedute di tutti questi organi.

Infine, sottolinea che solo alle ore 14 di lunedì prossimo si chiuderanno le elezioni del turno di ballottaggio per le elezioni amministrative e, in ragione di ciò, si chiede come sia possibile prevedere sedute di Commissione con votazione nella medesima giornata.

All'esito della prospettazione di tale quadro delle prossime settimane, afferma che se la presidenza e la maggioranza intendono comunque proseguire nel forzare l'andamento dei lavori parlamentari, il suo gruppo dovrà trarre le dovute conseguenze. Sottolinea, tuttavia, come, operando in tal modo, non si favorisce un esame sereno e con cognizione di causa dei provvedimenti.

Maria Carolina VARCHI (FDI), replicando alla collega D'Orso, con riferimento alla organizzazione dei lavori della Commissione, rileva che non vi siano anomalie a proseguire l'esame dei lavori in una seduta notturna, qualora necessario.

Afferma, inoltre, che, così come è legittimo che i membri dell'opposizione intervengano nel merito su ogni emendamento, prolungando la durata dei lavori della Commissione, è parimenti legittimo che la maggioranza sia determinata ad approvare tempestivamente provvedimenti rientranti nel proprio programma elettorale, che ha ricevuto l'approvazione della maggioranza dei cittadini. Sottolinea, quindi, come la gestione dell'andamento dei lavori non sia volto a inviare alcun tipo di segnale o messaggio internamente alla maggioranza. Desidera comunque sottolineare come il presidente Maschio, nel dar seguito alla richiesta di contingentamento dei tempi formulata dalla maggioranza, abbia sem-

pre utilizzato criteri molto flessibili per consentire a ciascun deputato di poter articolare compiutamente il proprio pensiero, concedendo anche tempi di intervento maggiori rispetto a quelli stabiliti.

In secondo luogo, in relazione agli interventi dei colleghi di opposizione, ricorda come non sia compito della Commissione organizzare i lavori dell'Assemblea, essendo tale attività riservata alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

Ciro MASCHIO, *presidente*, non intende in questa sede replicare sul piano politico essendo a suo avviso preminente ribadire come l'andamento dei lavori degli ultimi giorni – pur particolarmente intenso e gravoso – sia ascrivibile alla legittima volontà della maggioranza di rispettare, per quanto possibile, i tempi previsti per l'avvio dell'esame in Assemblea dei provvedimenti di suo interesse. Afferma, inoltre, come la presidenza abbia sempre orientato le proprie decisioni al rispetto del Regolamento, avendo altresì la massima attenzione a garantire la corretta dialettica tra maggioranza e opposizione. Comunica di aver già avuto interlocuzioni con il presidente Fontana, a cui legittimamente si appellano le opposizioni e al quale renderà ogni chiarimento gli sia richiesto sulle scelte di sua competenza.

Precisa, inoltre, che l'andamento dei lavori dell'Assemblea della giornata di ieri conferma che se non si fosse proceduto con la seduta notturna di lunedì scorso, non si sarebbe potuto consentire la tempestiva conclusione dell'esame del provvedimento in discussione, che – ricorda – è stato oggetto di rinvio anche a causa della sospensione dei lavori parlamentari per le elezioni europee.

Per quanto attiene, invece, all'odierna convocazione della Commissione, ricorda che essa era già stata preannunciata nella scorsa riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e semplicemente si è ritenuto di formalizzarla solo dopo il termine dei lavori dell'Assemblea di questa mattina.

Con riferimento ai profili sollevati dall'onorevole Serracchiani in relazione all'esame del disegno di legge C. 1660, precisa

che tali decisioni sono di competenza degli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite I e II, integrati dai rappresentati dei gruppi, così come non attiene alla competenza di questa Commissione stabilire il calendario dei lavori dell'Assemblea del mese di luglio.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori in replica all'onorevole Varchi, contesta che la legittimazione popolare derivante dalle elezioni politiche possa consentire alla maggioranza di calpestare i diritti dell'opposizione, che comunque rappresenta una parte significativa di cittadini.

Ciro MASCHIO, *presidente*, precisa che, nel corso dei lavori in relazione al provvedimento in esame, pur nella loro intensità non sono stati sacrificati i diritti dell'opposizione.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, sottolinea preliminarmente ancora una volta come le forzature effettuate nella modalità di esame del provvedimento erano evitabili e come esse abbiano violato le regole del rispetto reciproco tra forze parlamentari. Per tale ragione il suo gruppo si è rivolto alla Presidenza della Camera. Auspica che tali modalità non si ripetano anche nell'esame del disegno di legge in materia di sicurezza che la Commissione Giustizia è chiamata ad esaminare congiuntamente alla Commissione Affari costituzionali.

Rammenta quindi come il suo gruppo avesse presentato in maniera responsabile una serie di emendamenti che si concentrano, in primo luogo, sull'abolizione del reato di abuso d'ufficio. Ribadisce che la contrarietà del Partito democratico a tale abolizione discende dal fatto che essa si pone in contrasto con la normativa internazionale e che determinerà una lacuna nella tutela di beni meritevoli di protezione penale.

Osserva, inoltre, che l'abolizione del reato d'abuso d'ufficio non raggiunge neanche l'obiettivo dichiarato di eliminare la cosiddetta « paura della firma » da parte

degli amministratori locali. In proposito sottolinea come, tra i funzionari pubblici denunciati per tale reato, gli amministratori locali sono percentualmente una parte residuale.

Fa notare, inoltre, soprattutto a quei colleghi della maggioranza « giustizialisti », che, a seguito dell'approvazione del provvedimento, circa tremila sentenze sull'abuso d'ufficio non saranno eseguibili in base al principio del *favor rei*.

Ricorda altresì che nel corso delle audizioni è stato sottolineato chiaramente che l'abuso d'ufficio costituisce un « reato sentinella » per altre fattispecie di reato particolarmente gravi e che pertanto la sua abolizione appare assolutamente dannosa.

Sottolinea, inoltre, che oltre ad essere sbagliata, tale abolizione è riprovevole in quanto alcuni comportamenti moralmente rilevanti non saranno più punibili. In proposito, rammenta come il ministro Nordio, per giustificare tale abolizione, abbia sostenuto che nel nostro ordinamento sono presenti almeno 17 fattispecie simili all'abuso d'ufficio. Precisa, quindi, che nel corso dell'esame in Assemblea, il suo gruppo chiederà puntualmente di chiarire, per ciascuno dei comportamenti che oggi erano oggetto di sentenze di condanna per l'abuso d'ufficio, in quale di tali fattispecie rientrano.

Con riferimento all'interrogatorio anticipato di garanzia, sottolinea come esso, per talune fattispecie di reato per le quali è necessari che vi sia un effetto sorpresa, pregiudica l'incisività dell'attività d'indagine che gli emendamenti del suo gruppo mirava ad evitare.

Relativamente alla composizione collegiale del soggetto che deve decidere le misure cautelari che prevedono il carcere, sottolinea come il suo gruppo abbia presentato una proposta emendativa volta a portare da 250 a 500 il numero delle assunzioni di nuovi magistrati. Osserva infatti che la previsione di sole 250 nuove assunzioni non sia sufficiente a coprire la vacanza di magistrati e che pertanto, nei tribunali di piccole e medie dimensioni non sarà possibile formare tale composizione. A suo avviso, pertanto, tale previsione, non

supportata da un adeguato numero di assunzioni e in considerazione del meccanismo delle incompatibilità, determinerà la paralisi dei tribunali.

Rammenta come su nessuna delle proposte emendative presentate responsabilmente dal suo gruppo sia stato possibile svolgere un dibattito che chiarisse le ragioni della loro contrarietà da parte del Governo e dei relatori mentre ritiene che i delicati temi contenuti del provvedimento meritassero un'attenzione differente da parte della maggioranza.

Per tale ragione, dichiara il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato ai relatori.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) desidera preliminarmente contestare le modalità con le quali si è svolto l'esame di un provvedimento particolarmente delicato, i cui contenuti impattano sul codice penale e sul codice di rito con conseguenze estremamente rilevanti e sul quale erano state presentate dalle forze di opposizione ben 111 proposte emendative.

Evidenzia come la discussione su tali proposte sia stata soffocata, riducendola in una seduta notturna durata ben undici ore al solo fine di stancare i commissari che intendevano intervenire. Ritiene che tale andamento dei lavori abbia costituito una pagina nera della storia della democrazia e auspica che non si ripeta in futuro.

Per quanto attiene al merito del provvedimento, sottolinea come il suo gruppo ritenga che non era assolutamente necessario intervenire sull'abuso d'ufficio prevedendo l'abrogazione in quanto la portata dell'applicazione di tale fattispecie era già stata enormemente limitata dalla legge del 2020 che era stata introdotta a tutela dei cittadini. Osserva, invece, come a seguito dell'approvazione del provvedimento in esame, i cittadini perderanno un importante strumento di tutela dei loro diritti contro le odiose prevaricazioni perpetrate dal potere pubblico, in spregio al principio costituzionale di buona amministrazione.

Relativamente al traffico di influenze illecite, sottolinea come la nuova disposizione prevista dal provvedimento violi l'articolo 117 della Costituzione che ci impone

il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, limitando l'ambito del vantaggio al solo interesse economico e quindi riducendo enormemente la portata della disposizione. Ciò significa non poter applicare il traffico illecito di influenza nel caso in cui il corrispettivo è determinato da vantaggi di natura diversa.

Per quanto attiene alla previsione del giudice collegiale per le misure cautelari, sottolinea non soltanto che il numero dei magistrati che saranno costretti a intervenire per esercitare tale funzione appare eccessivo ma anche che le incompatibilità che ne deriveranno comporteranno la paralisi dei lavori dei tribunali, in particolare di quelli di piccole dimensioni.

Peraltro, già sono previsti una serie di controlli da parte di organi collegiali, ad esempio, il tribunale del riesame.

Rileva, inoltre, che un aumento di soli 250 magistrati non appare sufficiente per far fronte ai nuovi compiti che ad essi vengono assegnati.

Per tali ragioni, dichiara il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato ai relatori.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), intervenendo sull'ordine dei lavori, rammenta come per le ore 14.15 fosse convocata la seduta in sede referente delle Commissioni riunite I e II per proseguire l'esame del disegno di legge Governo C. 1660 in materia di sicurezza. Sottolinea come invece siano già le 14.45 e la Commissione Giustizia non ha ancora concluso i propri lavori. Ritiene che tale modalità di organizzazione delle attività di Commissione non sia adeguata.

Ciro MASCHIO, *presidente*, fa presente che i lavori in sede referente della Commissione Giustizia si sono protratti a seguito di alcuni interventi sull'ordine dei lavori. Si riserva, qualora le richieste di intervento in dichiarazione di voto dovessero essere ancora numerose, di concordare con il presidente della I Commissione un rinvio della seduta congiunta.

Devis DORI (AVS) si riserva di intervenire puntualmente sul provvedimento nel

corso dell'esame in Assemblea evidenziando in questa sede che la criticità principale che il suo gruppo riscontra nel disegno di legge è relativa all'abolizione del reato di abuso d'ufficio che, a suo avviso, costituisce un errore politico e giuridico e che è in contrasto con i principi di cui all'articolo 97 della Costituzione. A suo avviso, sarebbe stato invece più opportuno prevedere una riforma di tale disciplina.

Ciò premesso, dichiara il voto contrario sul conferimento del mandato ai relatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire ai relatori, onorevoli Varchi e Pittalis, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione. C. 552 Giachetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 marzo 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che sono pervenute 39 proposte emendative (*vedi allegato*).

Ricorda che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 24 giugno.

Come già anticipato nella riunione di ieri dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, fa presente di aver invitato i gruppi a verificare se – nel limitato tempo a disposizione della Commissione – fosse possibile giungere alla rapida conclusione dell'esame in sede referente o ad una richiesta di rinvio ad altra data dell'esame in Assemblea con il consenso del gruppo interessato.

Poiché nessuna delle due condizioni si è verificata, avverte che riferirà nel corso della discussione sulle linee generali – che si svolgerà lunedì 24 giugno – sull'esito dei lavori della Commissione e, quindi, sulle ragioni per le quali non si è potuto procedere all'esame degli emendamenti né al conferimento del mandato ai relatori.

Ciò premesso, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione. C. 552 Giachetti.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1.1. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 47-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 47-*bis*.1.

(Assegnazione alle case di comunità di reinserimento sociale)

1. I condannati che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, e i condannati ammessi al regime di semilibertà di cui all'articolo 50 sono ammessi a scontare la pena presso le case di comunità di reinserimento sociale »;

b) all'articolo 48, secondo comma, le parole: « in appositi istituti o » sono sostituite dalle seguenti: « alle case di comunità di reinserimento sociale di cui all'articolo 47-*bis*.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, ad ».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con i seguenti:

Art. 2.

(Esecuzione della pena presso case di comunità di reinserimento sociale)

1. I soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi,

se costituente parte residua di maggior pena e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui all'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono, su istanza del condannato ovvero per iniziativa della direzione dell'istituto penitenziario oppure del pubblico ministero, eseguire la pena presso case di comunità di reinserimento sociale, di dimensioni limitate, di capienza compresa tra cinque e quindici persone.

2. Le case di comunità di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case territoriali di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.

4. Le spese occorrenti per l'istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato.

Art. 2-*bis*.

(Procedura)

1. I detenuti e gli internati di cui all'articolo 2 sono assegnati alle case di comu-

nità di reinserimento sociale su provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza, il quale dispone l'esecuzione della pena presso la casa di comunità, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

2. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi, è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.

3. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.

4. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente proposta di legge e periodicamente aggiornato, è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo.

5. L'esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore.

6. Ai fini dell'esecuzione della pena secondo le modalità previste dall'articolo 2, la direzione è tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui all'articolo 2-ter e che il condannato abbia fornito l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo.

Art. 2-ter.

(Preclusioni)

1. Sono esclusi dall'esecuzione secondo le modalità di cui all'articolo 2:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dagli articoli 572, 609-bis e 612-bis del codice penale;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;

d) detenuti che negli ultimi due anni siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti in disordini e sommosse;

Art. 2-quater.

(Personale addetto alle case di comunità e programma di reinserimento sociale)

1. Presso le case territoriali di reinserimento sociale svolgono la propria attività educatori operanti presso gli istituti penitenziari ordinari, che curano, insieme al Consiglio di aiuto sociale di cui all'articolo 76 della legge 26 luglio 1975, n. 354, la predisposizione e la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale.

2. I programmi di reinserimento sociale espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del reo, per i detenuti e gli internati che non siano già assegnati al lavoro esterno, né ammessi al regime di semilibertà, possono comprendere lavori di

pubblica utilità, progetti con la partecipazione di educatori, psicologi e assistenti sociali, nonché attività cogestite con enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. I programmi di reinserimento sociale di cui al comma precedente sono predisposti dalla direzione e dagli educatori della casa di comunità, unitamente al Consiglio di aiuto sociale, di cui al comma 1, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l'approvazione, entro quindici giorni dalla trasmissione.

4. L'esecuzione dei programmi di reinserimento sociale è di competenza della direzione, la quale provvederà, a cadenza mensile, all'invio al magistrato di sorveglianza dei relativi verbali di attuazione del programma assegnato a ciascun detenuto.

5. Nel caso in cui la persona sottoposta all'esecuzione della pena presso le case di comunità evada o tenti di evadere, ovvero ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il magistrato di sorveglianza dispone nei suoi confronti la revoca della misura e il proseguimento dell'esecuzione presso l'istituto penitenziario.

1.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, il primo comma è sostituito dal seguente:

« I detenuti e gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti sono informati delle detrazioni previste dall'articolo 54, della possibilità della sua revoca e della misura massima di riduzione dell'entità della pena complessiva da scontare. Sono altresì informati, se necessario anche successivamente, delle disposizioni generali e

particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento »;

b) all'articolo 54:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al condannato a pena detentiva è riconosciuta una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Ove il condannato sia incorso in una sanzione disciplinare che possa pregiudicare la partecipazione all'opera di ri-educazione, il direttore dell'istituto trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per territorio per la revoca della riduzione di pena riconosciuta ai sensi del comma 1 »;

c) all'articolo 69 il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Al fine di garantire l'immediato riconoscimento delle detrazioni previste dall'articolo 54 con decreto comunicato all'interessato, al suo difensore e al pubblico ministero, determina la riduzione complessivamente prevista, provvede con ordinanza sulla revoca delle detrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale »;

d) all'articolo 69-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, » sono sostituite dalle seguenti: « Alla revoca delle detrazioni previste dall'articolo 54 »;

2) il comma 2 è abrogato.

2. All'articolo 656, comma 4-bis, del codice di procedura penale la parola: « eventuale » è soppressa.

1.18. Pittalis, Calderone, Patriarca.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 18, dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti:

In deroga a quanto previsto dal terzo comma, i detenuti ed internati possono essere ammessi a svolgere i colloqui intimi con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie. Rilevano, a tal fine, la pericolosità sociale del detenuto, l'irregolarità di condotta e precedenti disciplinari.

I colloqui intimi hanno una durata adeguata all'obiettivo di consentire al detenuto e al suo *partner* un'espressione piena dell'affettività e si svolgono presso unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico.

Il direttore dell'istituto verifica l'eventuale esistenza di divieti dell'autorità giudiziaria che impediscano i contatti del detenuto con la persona con la quale il colloquio stesso deve avvenire, ovvero la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo, in particolare l'effettività della pregressa convivenza.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti: « salvo quanto previsto dall'articolo 18, commi quarto e seguenti, della legge 26 luglio 1975 n. 354 »;

b) all'articolo 61, comma 2, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione di quanto stabilito dai commi quarto e seguenti del medesimo articolo ».

1.3. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tale fine i detenuti e gli internati hanno diritto a una visita al mese della durata minima di sei ore con le persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Al fine di garantire il diritto alle visite affettive in tutti gli istituti penitenziari presenti nel territorio nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, al fine di prevedere che:

a) all'articolo 37, comma 5, dopo il primo periodo sia previsto che per i detenuti con figli minori di quattordici anni, i colloqui devono svolgersi in locali distinti, dotati preferibilmente di spazi all'aperto e con possibilità di attività ludiche e ricreative, a sostegno dell'infanzia e dell'accoglienza dei minori;

b) all'articolo 37, comma 8, il secondo periodo sia soppresso;

c) all'articolo 37, comma 9, le parole: « a dieci anni » siano sostituite dalle seguenti: « a quattordici anni » e sia previsto, in fine, che i colloqui si svolgono in locali distinti, adeguatamente allestiti, preferibilmente con un'area verde attrezzata, dotati di spazi all'aperto, con possibilità di consumazione di un pasto;

d) dopo il comma 13 sia aggiunto il comma 13-bis al fine di prevedere che ferme restando le modalità previste dall'articolo 18, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 per le persone ammesse ai colloqui, è consentito ai detenuti e agli internati effettuare una volta al mese, con priorità per le famiglie con i figli minori di quattordici anni, nei giorni festivi, un colloquio di durata non inferiore a tre ore, in locali appositi o all'aperto, per consumare un pasto o effettuare un'attività all'aperto con i propri figli e familiari;

e) all'articolo 39, comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «alla corrispondenza telefonica» sia inserita la seguente: «quotidiana» e le parole: «, una volta alla settimana» siano soppresse;

f) all'articolo 39, comma 2, sia soppresso il secondo periodo;

g) all'articolo 39, comma 6, secondo periodo, la parola: «dieci» sia sostituita dalla seguente: «venti»;

h) all'articolo 61, comma 2, sia sostituita la lettera b) al fine di prevedere che il direttore dell'istituto può promuovere progetti interistituzionali e protocolli d'intesa volti alla creazione di sportelli della famiglia per il ripristino e il rinforzo delle funzioni genitoriali e il superamento delle situazioni di disagio familiare.

1.17. Magi.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tale fine i detenuti e gli internati hanno diritto a una visita al mese della durata minima di sei ore con le persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi».

1.16. Magi.

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

0a) dopo l'articolo 47-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 47-bis.1 – (Assegnazione alle case territoriali di reinserimento sociale) – 1. I condannati che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, i condannati ammessi al regime di semilibertà di cui all'articolo 50 nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno secondo le modalità previste dall'articolo 21 sono ammessi a scontare la pena presso le case territoriali di reinserimento sociale»;

0b) all'articolo 48, secondo comma, le parole: «in appositi istituti o», sono sostituite dalle seguenti: «nelle case territoriali di reinserimento sociale di cui all'articolo 47-bis.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, in».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. I soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui, rispettivamente, agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono ammessi a scontare la pena presso le case territoriali di reinserimento sociale di cui all'articolo 47-bis.1 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Le case territoriali di reinserimento sociale di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case territoriali di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.

4. I detenuti e gli internati che debbono espiare una pena residua non superiore a dodici mesi sono assegnati alle case territoriali di reinserimento sociale dal competente provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria.

5. Il direttore della casa territoriale di reinserimento sociale è il sindaco del comune competente o un soggetto da esso delegato. Presso le case territoriali opera personale dipendente dal comune, assunto mediante concorso pubblico, sulla base di disposizioni stabilite con legge regionale, che regolano anche la determinazione delle piante organiche, lo stato giuridico ed economico e la disciplina del rapporto di lavoro del personale medesimo.

6. Presso le case territoriali di reinserimento sociale svolgono la propria attività operatori specializzati che curano la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale. Il reclutamento, lo stato giuridico ed economico e il rapporto di lavoro di tali operatori sono disciplinati con la legge regionale di cui al comma 5. In caso di necessità, è consentito di ricorrere, per tempi limitati, all'impiego di educatori operanti presso gli istituti penitenziari ordinari. Gli operatori dei centri di servizio sociale per adulti svolgono le funzioni di loro competenza presso le case territoriali nell'ambito degli interventi previsti sulla base della normativa vigente.

7. I programmi di reinserimento sociale espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del reo, per i detenuti e gli internati che non siano già assegnati al lavoro esterno né ammessi al regime di

semilibertà, possono comprendere lavori di pubblica utilità, progetti con la partecipazione di educatori, psicologi e assistenti sociali nonché attività cogestite con enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. I programmi di reinserimento sociale di cui al primo periodo sono predisposti dalla direzione e dagli operatori della casa territoriale, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l'approvazione. L'esecuzione dei programmi di reinserimento sociale è di competenza della direzione e degli operatori della casa territoriale. Per i detenuti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi è favorito un regime esecutivo orientato verso l'ammissione a misure alternative alla detenzione, ivi compreso il lavoro all'esterno.

8. Le spese occorrenti per l'istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato, che provvede ai corrispondenti trasferimenti ai comuni secondo i seguenti criteri:

a) le spese sostenute dai comuni per l'istituzione delle case territoriali sono ristrate dallo Stato, a conclusione delle opere necessarie per la realizzazione delle stesse, sulla base di specifico rendiconto verificato dall'organo di revisione economico-finanziaria del comune e approvato dalla giunta comunale;

b) i finanziamenti necessari per la gestione delle case territoriali sono anticipati dallo Stato in base al bilancio di previsione approvato dal consiglio comunale e sono liquidati definitivamente in base al rendiconto della gestione, trasmesso al Ministero della giustizia unitamente alla documentazione relativa.

9. La ripartizione degli oneri finanziari di cui al comma 8 tra lo Stato e i comuni può essere modificata, anche per periodi di tempo limitati, mediante convenzione stipulata tra la regione competente e il Ministero della giustizia.

10. La forma di espiazione della pena prevista dal presente articolo non si applica ai condannati minorenni nei cui confronti

sia stata disposta una delle misure penali di comunità di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

1.15. Magi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.4. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all’articolo 41-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-octies. Le disposizioni del comma 2-quater, lettera e), si applicano anche ai soggetti condannati per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale ».

Conseguentemente, sopprimere la lettera b) e l’articolo 2.

1.5. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, dopo le parole: all’opera di rieducazione inserire le seguenti: , non incorrendo in sanzioni disciplinari,.

1.6. Calderone, Pittalis.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Al momento dell’ingresso in carcere, il condannato è informato del meccanismo premiale di cui al comma 1, e delle relative conseguenze sull’entità della pena da scontare ».

1.7. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).

* **1.8.** Il relatore Giachetti.

* **1.9.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan.

* **1.19.** Pittalis, Calderone, Patriarca.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Sulla concessione della liberazione anticipata provvede il pubblico ministero competente per l’esecuzione ».

1.10. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Sulla concessione della liberazione anticipata provvede, senza indugio, dopo avere acquisito le relazioni comportamentali, il magistrato di sorveglianza del distretto ove è detenuto il condannato. L’istituto di pena trasmette la relazione entro 15 giorni dalla richiesta ».

1.11. Calderone, Pittalis.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all’articolo 67, primo comma, lettera b), dopo le parole: « i membri del Parlamento », sono inserite le seguenti: « , il sindaco del comune presso cui è ubicata la struttura ».

1.14. Magi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.12. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 69-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è abrogato;

2) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Del collegio non fa parte il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato ».

1.13. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« *5-bis.* Quando il condannato si trova, al momento della esecuzione della pena, agli arresti domiciliari per gravi motivi di salute il pubblico ministero sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessaria volta ad ottenere la detenzione domiciliare per gravi motivi di salute ».

1.20. Calderone, Pittalis, Patriarca.

ART. 2.

Sopprimerlo

2.1. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Delega al Governo in materia di misure alternative alla detenzione).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a riordinare le misure alternative alla detenzione, con lo scopo di incentivare il ricorso alle stesse.

2.2. Dori.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

1. La detrazione di pena prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 1 della presente legge si applica anche ai semestri di pena successivi alla data del 1° gennaio 2016, nonché al semestre in corso a tale data.

2. Per i semestri rispetto ai quali la detrazione di pena è stata già riconosciuta, l'incremento di quindici giorni è disposto d'ufficio dal pubblico ministero competente per l'esecuzione

2.3. Il relatore Giachetti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La detrazione di pena di settantacinque giorni, prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, si applica anche ai semestri di pena successivi alla data del 1° marzo 2020, nonché al semestre in corso a tale data.

2.4. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per i semestri rispetto ai quali è stata già concessa la liberazione anticipata, l'incremento di quindici giorni è disposto d'ufficio dal pubblico ministero competente per l'esecuzione.

2.5. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Sono esclusi dall'applicazione della detrazione di pena prevista dall'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354,

come modificato dall'articolo 1 della presente legge, i soggetti condannati per taluno dei reati contemplati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2.6. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Per le finalità di cui alla presente legge il Ministero della giustizia, per il triennio 2024-2026, è autorizzato:

a) a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

b) ad autorizzare assunzioni di personale addetto all'Ufficio per il processo da istituire presso i tribunali di sorveglianza, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151;

c) ad autorizzare assunzioni straordinarie del Corpo della Polizia penitenziaria mediante il bando di nuovi concorsi nonché mediante scorrimento lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

2.01. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Rifinanziamento Fondo di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato di euro 2 milioni per gli anni 2024 e 2025, destinando specificatamente tali risorse all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, con-

tenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative.

2. Ai maggiori oneri, pari a euro 2 milioni per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.02. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Procedure concorsuali per funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale).

1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 350 unità di personale da destinare al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da inquadrare nell'Area dei funzionari, posizione di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.193.981 per l'anno 2024 e di euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.03. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Assunzione di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia mi-

norile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale)

1. Al fine di potenziare gli organici dei servizi minorili della giustizia e di rafforzare l'offerta trattamentale legata alla esecuzione penale esterna ed alle misure e sanzioni di comunità, anche in relazione alle necessità venutesi a creare in ragione delle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 500 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali.

2. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

4. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa 500.000 di euro per l'anno 2024.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.04. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni per il personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e

del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

1. Al fine di garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in ragione del probabile aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 300 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 250 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 50 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: « triennio 2017-2019 » sono sostituite dalle seguenti: « triennio 2024-2026 » e le parole: « 296 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 850 unità ».

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.05. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Rifinanziamento del Fondo relativo all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette)

1. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.06. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Incremento risorse per gli uffici e le strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova)

1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.07. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Norme per il personale medico specialistico e il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale)

1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione, pari ad euro 250, a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

2. Il Ministero della salute, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 300 mila euro a decorrere dall'anno 2024.

2.08. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di promozione e sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari)

1. Al fine di riconoscere il teatro in carcere come opportunità di cambiamento per i detenuti-attori e come mutamento delle modalità relazionali di chi vive l'esperienza carceraria, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Giustizia un « Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari », con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato allo sviluppo di attività teatrali laboratoriali e produttive, alla realizzazione – anche all'esterno degli istituti penitenziari – di spettacoli teatrali e alla partecipazione di professionisti dello spettacolo e delle imprese sociali, degli enti e delle associazioni presenti sul territorio, nonché all'erogazione di benefici economici in favore del personale interno degli istituti penitenziari – compresi gli istituti penali per minorenni – che collabora alla realizzazione degli spettacoli. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della Giustizia, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.09. Bruno, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Fondo per la realizzazione di impianti sportivi presso gli istituti penitenziari)

1. Allo scopo di promuovere la salute e il benessere psico-fisico, facilitando il re-

cupero dei detenuti e minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali in area penale esterna attraverso lo sport quale strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, presso il Ministro per lo sport e i giovani, è istituito un fondo per la realizzazione di impianti sportivi presso gli istituti penitenziari per adulti, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Per la progettazione e la costruzione dei relativi impianti è competente il Dipartimento per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei ministri e per la realizzazione è competente Sport e Salute S.p.a. in collaborazione con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento di giustizia minorile e di comunità.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.010. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Incremento delle risorse per l'edilizia penitenziaria)

1. Al fine di garantire la sicurezza, il miglioramento della vivibilità, l'adeguamento funzionale degli istituti penitenziari di adulti e minori è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per la ristrutturazione e il miglioramento di padiglioni e spazi interni ed esterni delle strutture penitenziarie.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.011. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Nuove residenze R.E.M.S.)

1. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.013. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Centri diurni interni agli istituti penitenziari)

1. Al fine di promuovere e incrementare in tutti gli istituti penitenziari il progetto dei centri diurni rivolti a persone in situazioni di fragilità finanziati da Casse delle ammende ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2017, n. 102, si provvede a un finanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa » dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità e le procedure per la realizzazione degli interventi dei Centri diurni di cui al comma 1, finalizzati a:

a) creare spazi osservativi e riabilitativi preliminari per consentire l'avvio di percorsi individualizzati, integrando efficacemente i diversi interventi effettuati dagli attori che a vario titolo operano all'interno degli Istituti Penali;

b) intercettare precocemente i soggetti in situazioni di fragilità, individuando i loro bisogni a livello concreto, psicologico, relazionale ed esperienziale idoneo al recupero delle energie residue e alla valorizzazione delle risorse personali;

c) realizzare interventi risocializzanti e riabilitativi ad integrazione delle attività trattamentali e terapeutiche già in essere;

d) intervenire sulla dimensione emotiva e relazionale dei partecipanti alle attività, utilizzando il gruppo come spazio protetto di condivisione e scambio di esperienze connotate positivamente, al fine di riattivare le competenze relazionali e di base necessarie per accedere a percorsi di inclusione sociale con un ruolo attivo;

e) facilitare l'accesso alle attività trattamentali e alle risorse riabilitative già presenti in Istituto, agendo sulla rete di supporto tra pari nelle sezioni che vedono una maggior incidenza di problematiche psichiatriche e di particolari condizioni di fragilità;

f) favorire l'accesso alle misure alternative e costruire percorsi che accompagnino le persone con problematiche sanitarie per le quali non è indicata la permanenza in istituto, potenziando la rete di opportunità del territorio e seguendole nell'attuazione del progetto individualizzato di reinserimento;

g) rafforzare e migliorare la capacità del sistema di definire interventi persona-

lizzati in grado di offrire una risposta proporzionata all'intensità del bisogno identificato, superando le logiche settoriali;

h) realizzare le opportunità di accesso ai percorsi di accoglienza abitativa temporanea funzionali all'acquisizione di una au-

tonomia sostenibile, attraverso una strategia integrata che affianchi l'intervento di accoglienza temporanea a interventi specialistici mirati.

2.014. Dori.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. C. 1718 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	41
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	44

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale. C. 1835 Mulè (<i>Esame e rinvio</i>)	42
ERRATA CORRIGE	43

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 giugno 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Matteo Perego Di Cremnago.

La seduta comincia alle 13.30.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.

C. 1718 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco PADOVANI (FDI), *relatore*, evidenzia come il disegno di legge C. 1718, di iniziativa governativa, approvato con modifiche dal Senato, si componga di 9 articoli e di un allegato.

Rileva come il provvedimento sia volto ad introdurre modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e all'Ordinamento giudiziario, disponendo – tra le principali previsioni – l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, l'ampia riformulazione del reato di traffico di influenze illecite, il divieto di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni, la modifica della disciplina dei casi di appello del pubblico ministero.

Sottolinea come i profili di interesse della Commissione difesa si rinvergano essenzialmente nell'articolo 7 che, interviene in materia di incidenza di provvedimenti giudiziari nelle procedure per l'avanzamento al grado superiore dei militari. Ricorda come l'articolo 1051, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare preveda attualmente che il mero rinvio a giudizio o l'ammissione ai riti alternativi per delitto non colposo costituiscono un impedimento della valutazione per l'avanzamento al grado superiore. Fa presente che la modifica proposta prevede, invece, che al militare sia preclusa la procedura di avanzamento solo nel caso in cui nei suoi confronti sia stata

emessa, sempre per delitto non colposo, una sentenza di condanna di primo grado, una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ovvero un decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia sospesa in via condizionale.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Marco PELLEGRINI (M5S), preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, ritenendo che le norme attualmente in vigore siano maggiormente in grado di assicurare che il personale militare e, specialmente, i suoi vertici siano in possesso, ai fini della valutazione per l'avanzamento di carriera, dei necessari requisiti connessi alle funzioni da essi svolte.

Il Sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO, osserva come l'intervento normativo risponda ad esigenze di civiltà giuridica e sia diretto ad assicurare, anche in favore del personale militare, il rispetto dei requisiti minimi di garantismo cui è informato il nostro ordinamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 giugno 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Matteo Perego Di Cremnago.

La seduta comincia alle 13.35.

Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale.

C. 1835 Mulè.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che la Commissione avvia oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1835, a prima firma dell'onorevole Mulè, recante « Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale ».

Fa presente di avere sottoscritto la proposta di legge in esame e che la stessa è stata sottoscritta anche dei deputati Bicchielli, Malaguti, Chiesa, Padovani, Loperfido e Bagnasco.

Giorgio MULÈ (FI-PPE), *relatore*, accoglie con estremo favore la sottoscrizione della sua proposta di legge da parte dei colleghi testé citati.

Rileva come tra i momenti fondanti della Repubblica si rischi spesso di omettere o sottovalutare la deportazione e l'internamento che coinvolsero centinaia di migliaia di ufficiali e soldati italiani i quali, opponendo il loro fermo diniego alla collaborazione con l'esercito tedesco e poi alla Repubblica sociale italiana, fornirono un contributo indiretto ma rilevante alle sorti della seconda Guerra mondiale.

Illustra, quindi, sommariamente il contenuto dei quattro articoli che compongono la proposta di legge. In particolare, l'articolo 1 dispone l'istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi. L'articolo 2 prevede che il coinvolgimento pubblico delle scuole di ogni ordine e grado e delle università nelle attività di promozione delle iniziative per celebrare l'alto valore storico, morale ed educativo della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi, venga stabilito attraverso apposite direttive da parte dei Ministeri dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della cultura, della difesa e dell'interno. L'articolo 3 specifica come la « Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi » non sia considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 (recante disposizioni in materia di ricorrenze festive). L'articolo 4, da ultimo, introduce la clausola di invarianza finanziaria.

Preannuncia la volontà di presentare un emendamento all'articolo 1, allo scopo di esplicitare che i militari italiani si rifiutarono di collaborare, oltre che con il nazionalsocialismo, anche con la Repubblica sociale italiana.

Andrea DE MARIA (PD), accogliendo con favore la volontà dell'onorevole Mulè di presentare un emendamento che specifichi che i militari italiani si rifiutarono di collaborare anche con la Repubblica sociale italiana, si riserva di sottoscrivere la proposta di legge C. 1835 Mulè all'esito dell'approvazione della suddetta proposta emendativa.

Marco PELLEGRINI (M5S), concordando con le osservazioni del collega De Maria, ritiene che andrebbe esplicitato il rifiuto espresso dai militari italiani anche nei confronti della Repubblica sociale italiana. Ritiene, altresì, che il testo della proposta di legge potrebbe essere emendato al fine di dare il dovuto riconoscimento anche agli atti di eroismo dei militari italiani che, avendo già al momento dell'armistizio espresso il proprio rifiuto a collaborare, rimasero immediatamente vittime della violenza nazista e, dunque, non furono internati.

Il Sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO, osserva come la proposta di legge in esame abbia il merito di portare alla luce una pagina buia della storia italiana dando il giusto riconoscimento all'atto di valore compiuto dai militari italiani che hanno rifiutato di collaborare con il nazionalsocialismo e con la Repubblica sociale italiana.

Giorgio MULÈ (FI-PPE), *relatore*, esprime l'auspicio che il provvedimento possa trovare largo consenso tra le forze politiche e che si possa, dunque, addivenire ad una sua rapida approvazione.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 321 del 13 giugno 2024, a pagina 19, prima colonna, ventiduesima riga, sostituire il numero: « 3.1 » con il numero: « 4.1 ».

ALLEGATO

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. C. 1718 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione IV (Difesa),

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare (C. 1718 Governo, approvato dal Senato);

premesso che, in base al disposto del vigente dell'articolo 1051, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, il mero rinvio a giudizio o l'ammissione ai riti alternativi per delitto non colposo costituiscono un impedimento della valutazione per l'avanzamento al grado superiore;

considerato che le disposizioni di cui all'articolo 7, modificando il predetto comma

2 dell'articolo 1051 del codice dell'ordinamento militare, prevedono che al militare sia preclusa la procedura di avanzamento solo nel caso in cui nei suoi confronti sia stata emessa, sempre per delitto non colposo, una sentenza di condanna di primo grado, una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ovvero un decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia sospesa in via condizionale;

ritenendo condivisibile la *ratio* dell'intervento normativo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di applicazione del premio minimo su base nazionale, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, in mancanza di sinistri negli ultimi dieci anni. C. 695 Borrelli (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	45
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	47

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 giugno 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 9.05.

Modifica all'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di applicazione del premio minimo su base nazionale, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, in mancanza di sinistri negli ultimi dieci anni.
C. 695 Borrelli.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 marzo 2024.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha previsto l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento a partire dal prossimo lunedì 24 giugno.

Avverte che sono state presentate 5 proposte emendative al testo del provvedimento e che il fascicolo degli emendamenti sarà allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*).

Avverte altresì che il testo originario della proposta di legge è stato inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva al fine di acquisirne il parere. La I Commissione Affari costituzionali ha espresso un parere favorevole mentre le Commissioni II, IX, X e XIV hanno comunicato di aver rinunciato ad esprimersi. La Commissione Bilancio renderà invece il parere direttamente all'Assemblea.

Invita il relatore, onorevole De Bertoldi, e la rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite all'articolo 1 della proposta di legge.

Andrea DE BERTOLDI (FDI), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Centemero 1.1; esprime, invece, parere contrario sui restanti emendamenti, riferiti al medesimo articolo 1.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS), intervenendo sull'emendamento Centemero 1.1, manifesta il proprio disappunto per l'intenzione di sopprimere interamente il testo del provvedimento. Sottolinea che le forze di maggioranza – diversamente da quanto fatto dal gruppo PD-IDP – non hanno neppure avanzato proposte migliorative del testo, dimostrandosi del tutto indisponibili al dialogo e rifiutando qualsiasi spazio di discussione su un fenomeno, quale quello della disparità tra province dei prezzi per i premi medi assicurativi – con particolare attenzione all'area del napoletano –, che ribadisce essere una palese ingiustizia.

Evidenziando come anche il ciclo di audizioni svolto abbia confermato l'iniquità sul territorio nazionale del sistema delle assicurazioni private, si riserva ulteriori valutazioni all'esito delle deliberazioni della Commissione e del successivo *iter* del provvedimento in Assemblea.

Vito DE PALMA (FI-PPE) dichiara che il proprio gruppo di appartenenza intende sottoscrivere l'emendamento Centemero 1.1.

Saverio CONGEDO (FDI) preannuncia a sua volta la sottoscrizione da parte del gruppo Fratelli d'Italia dell'emendamento Centemero 1.1.

Marco OSNATO, *presidente*, prima di passare alle votazioni, avverte che l'approvazione dell'emendamento Centemero 1.1, il quale sopprime integralmente il contenuto della proposta di legge, determinerà la preclusione delle ulteriori proposte emendative presentate – Ricciardi 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 – e comporterà altresì il conferimento al relatore del mandato a riferire in senso contrario all'Assemblea sulla proposta di legge in esame.

La Commissione approva l'emendamento Centemero 1.1.

Marco OSNATO, *presidente*, come chiarito in precedenza, segnala che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Centemero 1.1, interamente soppressivo del provvedimento, si intende conferito al relatore il mandato a riferire in senso contrario all'Assemblea sul provvedimento.

La Commissione delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 9.10.

ALLEGATO

Modifica all'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di applicazione del premio minimo su base nazionale, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, in mancanza di sinistri negli ultimi dieci anni. C. 695 Borrelli.

PROPOSTE EMENDATIVE**ART. 1.**

Sopprimerlo.

1.1. Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, De Palma, Rubano, Sala, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa, Tremonti.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 132-ter, comma 3, al primo periodo, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «rispetto alla media nazionale »;

b) all'articolo 132-ter, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Per i contraenti residenti nelle province individuate ai sensi del comma 3, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno quattro anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province diverse da quelle individuate ai sensi del comma 3 con un premio medio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo. »;

c) all'articolo 135, dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente:

«3-quinquies. L'IVASS provvede alla verifica trimestrale dei dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute a inserire nella banca dati sinistri di cui al comma 1, al fine di assicurare l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS redige apposita relazione le cui risultanze sono considerate anche al fine della definizione della significatività degli sconti di cui all'articolo 132-ter, commi 1 e 4. ».

1.2. Toni Ricciardi, Merola, Casu.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 132-ter, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province differenti da quelle individuate ai sensi del comma 3 con un premio medio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo ».

1.3. Toni Ricciardi, Merola, Casu.

Al comma 1, sostituire le parole: l'applicazione del premio più basso con le seguenti: l'applicazione del premio medio.

1.4. Toni Ricciardi, Merola, Casu.

Al comma 1, sostituire le parole: negli ultimi dieci anni con le seguenti: negli ultimi quattro anni.

1.5. Toni Ricciardi, Merola, Casu.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confindustria Assoimmobiliare, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica	50
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Ministero della Salute, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica	50
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione nazionale italiana dei tecnici degli enti locali (UNITEL), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica	50
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei responsabili unici del progetto (ASSORUP), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica	50
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di IPPASO – Centro studi italiano, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica	50
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica	51

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA). Atto n. 162 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	51
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica	53
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica	53

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica ...	53
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confesercenti, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica	53
Audizione informale di rappresentanti della Federazione italiana mediatori agenti d'affari (FIMAA), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica	54
Audizione informale di rappresentanti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica	54
SEDE REFERENTE:	
DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. C. 1896 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	54
AVVERTENZA	55
ERRATA CORRIGE	55

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 19 giugno 2024.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confindustria Assoimmobiliare, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.25.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Ministero della Salute, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.25 alle 12.30.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione nazionale italiana dei tecnici degli enti locali (UNITEL), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 12.40.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei responsabili unici del progetto (ASSORUP), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 12.50.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di IPPASO – Centro studi italiano, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni

urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.50 alle 13.05.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 giugno 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA).

Atto n. 162.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, segnala che lo schema di decreto in esame, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, disciplina le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni svolte dal Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA).

Sulla base dell'iter procedimentale contemplato dalla citata disposizione, sullo schema di regolamento, predisposto dall'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), approvato, in data 20

maggio 2019, dal Consiglio dei ministri in via preliminare, è stata sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e si è espresso favorevolmente il Consiglio di Stato formulando alcune osservazioni, che sono state recepite.

Nel rinviare per una disamina più approfondita alla documentazione predisposta dagli uffici, passa quindi a dare conto, in sintesi, del contenuto dello schema di regolamento, che consta di otto articoli.

L'articolo 1 è inerente alle modalità di individuazione del personale incaricato per gli interventi ispettivi. Il comma 1 chiarisce come tali interventi siano svolti da personale dipendente dell'ISPRA e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, munito della qualifica di ispettore, individuato tra coloro in possesso dei requisiti indicati dal comma 2. Ai fini dell'acquisizione della suddetta qualifica, la selezione avviene a seguito della pubblicazione di un apposito interpello, rivolto ai dipendenti della medesima ISPRA e delle agenzie, pubblicato con cadenza periodica (comma 3). Viene, inoltre, specificato un percorso formativo per il personale selezionato (comma 4) e sono altresì definiti i casi di cessazione della qualifica di ispettore, in accoglimento delle osservazioni del Consiglio di Stato (comma 5). I commi 6 e 7, infine, disciplinano la nomina di un responsabile all'interno di ciascuna articolazione organizzativa, al quale vengono assegnati compiti di coordinamento del personale ispettivo.

L'articolo 2 elenca i titoli di studio del personale ispettivo e detta disposizioni in merito ai requisiti minimi richiesti.

L'articolo 3 prevede, al comma 1, che il Consiglio del SNPA disciplini le procedure e le modalità di formazione del personale incaricato degli interventi ispettivi, incluso il personale con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, e si prevede, al comma 2, un aggiornamento almeno annuale del suddetto personale.

L'articolo 4, al comma 1, precisa che lo svolgimento delle attività ispettive avviene all'interno del perimetro delle funzioni di controllo e di competenza del SNPA e stabilisce che il personale ispettivo possa operare solo nelle strutture organizzative previste dai regolamenti interni dell'ISPRA e delle Agenzie

(comma 2). Infine, si dispone al comma 3 l'articolazione in settori della qualifica di ispettore.

L'articolo 5, recante i principi e i criteri generali per lo svolgimento dell'attività ispettiva, al comma 1, prevede che tale attività sia svolta in conformità alla legge 6 novembre 2012, n. 190, che detta norme in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, per quanto applicabile, nonché ai principi di trasparenza, efficienza, efficacia e imparzialità, secondo le modalità stabilite dai regolamenti interni dell'ISPRA e delle Agenzie, tenuto conto dei criteri generali definiti nell'articolo in esame e nel rispetto dei piani triennali per la prevenzione della corruzione adottati dal SNPA. Il comma 2, che accoglie le osservazioni del Consiglio di Stato, dispone che ogni attività ispettiva debba essere condotta da un gruppo ispettivo appositamente costituito, rispettando il principio di rotazione del personale per non più di un triennio nello stesso sito. Al fine di garantire l'imparzialità dell'attività ispettiva, i commi 3, 4 e 5 chiariscono le fattispecie e le modalità di segnalazione e sostituzione del personale ispettivo e del responsabile qualora sussistano situazioni, anche eventuali, di incompatibilità, di conflitto di interessi o tali da impedire l'esercizio imparziale della funzione, ai sensi del Codice etico previsto dall'Allegato 1. I commi 6 e 7 disciplinano l'avvio dell'attività ispettiva, nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal SNPA nonché a seguito delle segnalazioni presentate secondo le modalità di cui all'articolo 7. Il comma 8 dispone l'obbligo a carico del responsabile di individuare uno o più ispettori per lo svolgimento dell'attività succitata. I commi 9, 10 e 11 prevedono le forme e le modalità per il riconoscimento del personale ispettivo presso siti o impianti, nonché la procedura di svolgimento delle attività di ispezione che, tra le altre cose, prevedono l'identificazione dei presenti in loco, l'acquisizione delle rispettive dichiarazioni e l'effettuazione, in contraddittorio coi presenti, delle operazioni tecniche a ciò funzionali. In accoglimento dei rilievi del Consiglio di Stato, il comma 12 consente ai responsabili delle rispettive articolazioni organizzative di desi-

gnare altro personale, diverso da quello ispettivo e già rientrante nella dotazione organica dell'ente, fatte le salve le ipotesi di incompatibilità, di conflitto di interessi o tali da impedire l'esercizio imparziale della funzione, che possono anche essere auto-segnalate dallo stesso personale di supporto al responsabile (comma 13). Il comma 14 determina le modalità di accesso ai siti o agli impianti durante le attività ispettive, mentre il comma 15 disciplina la redazione del processo verbale a conclusione delle operazioni, con la previsione della possibilità di richiedere ai soggetti sottoposti ad ispezione l'esibizione di documentazione non acquisita o non acquisibile d'ufficio, riconoscendo loro il diritto ad ottenere copia del verbale ispettivo (comma 16). I commi 17 e 18, infine, prevedono l'obbligo, per il personale ispettivo, di trasmissione tempestiva degli atti di accertamento all'ente di appartenenza e di comunicazione dei risultati al soggetto destinatario dell'ispezione.

L'articolo 6 impone al personale ispettivo l'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché del Codice etico allegato al regolamento (allegato 1).

L'articolo 7, inerente alle modalità di segnalazione degli illeciti ambientali, prevede ai commi 1 e 2 la possibilità di segnalare illeciti ambientali all'ISPRA e alle Agenzie utilizzando i moduli disponibili online. In accoglimento di distinte osservazioni del Consiglio di Stato, il comma 3 specifica che le segnalazioni devono contenere determinati elementi identificativi e descrittivi, mentre il comma 4 puntualizza delle specifiche fattispecie di archiviazione. I commi 5, 6 e 7 recano poi la disciplina relativa alle segnalazioni anonime nonché in merito alle forme di trasmissione delle segnalazioni ad ISPRA e alle Agenzie. Infine, sempre in conformità a quanto osservato dal Consiglio di Stato, fa presente come i dati sulle attività ispettive costituiscano parte integrante del rapporto annuale sull'attività del SNPA (comma 8).

L'articolo 8 stabilisce che ISPRA e le Agenzie adottino i propri regolamenti interni entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento (comma 1) e che entro novanta giorni provvedano all'individuazione del personale ispettivo (comma 2). Nelle more degli

adempimenti di cui al comma 2, le attività ispettive continueranno a essere poste in essere secondo le disposizioni attualmente vigenti (comma 3). È altresì specificato dal comma 4 che alle Province autonome di Trento e Bolzano non si applicano le disposizioni del regolamento. In conclusione, il comma 5 introduce la clausola di invarianza finanziaria.

L'allegato 1, che costituisce parte integrante dello schema in esame, disciplina il già richiamato Codice etico del personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente incaricato degli interventi ispettivi. Tale codice, composto da 13 articoli, detta obblighi di condotta per non arrecare pregiudizio all'attività ispettiva o danno all'ente di appartenenza. In particolare, gli articoli da 1 a 3 individuano, rispettivamente, l'oggetto e l'ambito di applicazione, le finalità del provvedimento e i valori fondamentali dell'attività ispettiva; l'articolo 4 disciplina le condotte secondo principi di imparzialità, mentre l'articolo 5 chiarisce le situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi; l'articolo 6 riguarda la tutela della riservatezza e del segreto professionale e l'articolo 7 reca previsioni sull'uso dei beni in dotazione; l'articolo 10 vieta incarichi di collaborazione con soggetti privati, che sono stati oggetto di verifica ispettiva; l'articolo 11 prevede l'osservanza della programmazione dell'attività; l'articolo 12 specifica il principio di collaborazione sui cui si deve basare il rapporto tra personale ispettivo e soggetti ispezionati; l'articolo 13 prevede che sia fornita la corretta informazione circa le modalità di svolgimento delle attività ispettive. In conclusione, avverte che il relatore si riserva di presentare una proposta di parere sull'atto in esame anche al fine di tenere conto di quanto emergerà nel dibattito in Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, avverte che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere entro il 1° luglio 2024. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 19 giugno 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 19 giugno 2024.

Audizione informale di rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.05.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.15.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confesercenti, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio

2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.25.

Audizione informale di rappresentanti della Federazione italiana mediatori agenti d'affari (FIMAA), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.55.

Audizione informale di rappresentanti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 giugno 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 15.10.

**DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.
C. 1896 Governo.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 giugno 2024.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che si è appena concluso il ciclo di audizioni informali richieste dai gruppi e che tutta la documentazione depositata nel corso delle audizioni e trasmessa successivamente è consultabile anche sul sito *web* della Ca-

mera nella pagina istituzionale della Commissione.

Agostino SANTILLO (M5S) auspica che, nel corso dell'esame in sede referente, si possano apportare modifiche al testo migliorando talune previsioni dello stesso, anche tenuto conto del fatto che si tratta di temi sui quali si è creata una grande aspettativa: si riferisce, in particolare, alle questioni concernenti il mutamento di destinazione d'uso e il silenzio assenso. Richiama l'esigenza di fare attenzione a un aspetto da lui evidenziato nel corso delle audizioni, che riguarda la necessità di garantire la sicurezza strutturale degli edifici nelle aree maggiormente esposte al rischio sismico e idrogeologico, anche valutando l'opportunità di attribuire per tali finalità specifici obblighi ai comuni in luogo delle facoltà attualmente previste dal decreto con riferimento all'accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità.

Dario IAIA (FDI), *relatore*, condividendo l'auspicio del collega, esprime la propria disponibilità al dialogo su un provvedimento oltremodo atteso e incisivo, sottolineando, d'altro canto, la necessità di non appesantire a livello burocratico un decreto la cui *ratio* consiste proprio nella semplificazione delle procedure. Ritiene che anche la decisione della Presidenza di concedere più tempo per la presentazione degli emendamenti vada nella direzione di consentire un confronto ampio nella discussione delle modifiche al provvedimento.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Segnala altresì che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltasi nella giornata odierna, il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 12 di mercoledì 26 giugno 2024. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione informale di rappresentanti di Associazione verdi ambiente e società, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in

legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 321 del 13 giugno 2024, a pagina 29: alla seconda colonna, alla ventitreesima riga sopprimere la parola: dal Governo.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 19 giugno 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12 alle 12.05.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 19 giugno 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.35 alle 14.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, di Sandro Staiano, presidente dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, e di Massimo Villone, professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università Federico II di Napoli, sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione*) 58

AUDIZIONI

Mercoledì 19 giugno 2024. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 8.20.

Audizione, in videoconferenza, di Sandro Staiano, presidente dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, e di Massimo Villone, professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università Federico II di Napoli, sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale.

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione*).

Alberto STEFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Sandro STAIANO, *presidente dell'Associazione italiana dei costituzionalisti*, e Massimo VILLONE, *professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università Federico II*

di Napoli, svolgono ciascuno una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti osservazioni, la senatrice Vincenza ALOISIO (M5S), il senatore Luigi SPAGNOLLI (AUT (SVP-PATT) e la deputata Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP).

Sandro STAIANO, *presidente dell'Associazione italiana dei costituzionalisti*, e Massimo VILLONE, *professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università Federico II di Napoli*, rispondono ai quesiti posti e forniscono precisazioni e chiarimenti.

Alberto STEFANI, *presidente*, ringrazia Sandro STAIANO, *presidente dell'Associazione italiana dei costituzionalisti*, e Massimo VILLONE, *professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università Federico II di Napoli*, per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Seguito dell'esame della Relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2023 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	59
Comunicazioni del Presidente	59

Mercoledì 19 giugno 2024. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 15.10.

Seguito dell'esame della Relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2023.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo avere introdotto la seduta, dà la parola al deputato Rosato, relatore sul provvedimento all'ordine del giorno, il cui esame è stato avviato nella seduta del 12 giugno scorso.

Ettore ROSATO, *relatore*, prosegue l'illustrazione della relazione sul provvedimento all'ordine del giorno.

Intervengono per formulare osservazioni e richieste di chiarimento, il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ) e il deputato Marco PELLEGRINI (M5S).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

Mercoledì 19 giugno 2024. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 15.25.

Comunicazioni del Presidente.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato sulle quali intervengono il deputato Ettore ROSATO (AZ-PER-RE) e il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ).

La seduta termina alle 15.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	60
Audizione di Fabio Giglioni, Professore ordinario di Diritto amministrativo, Università La Sapienza di Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	60
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60

AUDIZIONI

*Mercoledì 19 giugno 2024. — Presidenza
del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.*

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione di Fabio Giglioni, Professore ordinario di
Diritto amministrativo, Università La Sapienza di
Roma.**

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione di Fabio Giglioni, Professore ordinario di Diritto amministrativo, Università La Sapienza di Roma, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Fabio GIGLIONI, *Professore ordinario di
Diritto amministrativo, Università La Sa-*

pienza di Roma, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, Antonino IARIA (M5S) e Andrea DE MARIA (PD-IDP) a cui risponde Fabio GIGLIONI, *Professore ordinario di Diritto amministrativo, Università La Sapienza di Roma*.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ringrazia il professor Fabio Giglioni per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 19 giugno 2024.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 16 alle 16.05.

INDICE GENERALE**GIUNTA DELLE ELEZIONI**

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLEGIO UNINOMINALE 02)	2
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	3
<i>ALLEGATO (Proposte emendative approvate)</i>	19

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
---	----

II Giustizia**SEDE REFERENTE:**

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. C. 1718 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	21
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione. C. 552 Giachetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
<i>ALLEGATO (Proposte emendative presentate)</i>	27

IV Difesa**SEDE CONSULTIVA:**

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. C. 1718 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	41
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	44

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale. C. 1835 Mulè (<i>Esame e rinvio</i>)	42
<i>ERRATA CORRIGE</i>	43

VI Finanze**SEDE REFERENTE:**

Modifica all'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di applicazione del premio minimo su base nazionale, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, in mancanza di sinistri negli ultimi dieci anni. C. 695 Borrelli (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	45
<i>ALLEGATO (Proposte emendative)</i>	47

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confindustria Assoimmobiliare, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica	50
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Ministero della Salute, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica	50
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione nazionale italiana dei tecnici degli enti locali (UNITEL), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica	50
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei responsabili unici del progetto (ASSORUP), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica	50
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di IPPASO – Centro studi italiano, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica	50
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica	51

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA). Atto n. 162 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica	53
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896	

Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica	53
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica ...	53
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confesercenti, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica	53
Audizione informale di rappresentanti della Federazione italiana mediatori agenti d'affari (FIMAA), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica	54
Audizione informale di rappresentanti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica	54
SEDE REFERENTE:	
DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. C. 1896 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	54
AVVERTENZA	55
ERRATA CORRIGE	55
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56
X Attività produttive, commercio e turismo	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
AUDIZIONI:	
Audizione, in videoconferenza, di Sandro Staiano, presidente dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, e di Massimo Villone, professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università Federico II di Napoli, sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	58
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Seguito dell'esame della Relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2023 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	59
Comunicazioni del Presidente	59
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	60

Audizione di Fabio Giglioni, Professore ordinario di Diritto amministrativo, Università La Sapienza di Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	60
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



19SMC0095620